

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	12
COMMISSIONI RIUNITE (III e XI)	»	15
COMMISSIONI RIUNITE (V e XII)	»	16
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	18
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XIII)	»	22
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	23
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	29
DIFESA (IV)	»	30
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	34
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	36
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	44
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	52
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	53

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: PdL; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie: LNA; Fratelli d'Italia: FdI; Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	54
AFFARI SOCIALI (XII)	»	58
AGRICOLTURA (XIII)	»	65
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	66
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	77
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	79

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. Esame C. 1540 Governo. (Parere alle Commissioni riunite I e II) (*Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Martedì 10 settembre 2013. – Presidenza del Presidente Salvatore CICU.

La seduta comincia alle 10.

Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. Esame C. 1540 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(*Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Tancredi TURCO, *relatore*, dopo aver brevemente illustrato i contenuti del decreto-legge in esame, che si compone di 13 articoli divisi in quattro capi, dedicati, rispettivamente, alla prevenzione e contrasto della violenza di genere (articoli 1-5), alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla prevenzione e al contrasto di fenomeni di allarme sociale (articoli

6-9), alla protezione civile (articoli 10 e 11), nonché alla gestione commissariale delle province (articolo 12), fa presente che esso presenta alcuni aspetti di criticità in relazione alle competenze del Comitato.

In primo luogo, il decreto-legge, come si evince già dalla lettura del titolo ed in ossequio, peraltro, ad una cattiva prassi invalsa anche nella legislatura in corso, in base alla quale si tende a disciplinare con un unico provvedimento d'urgenza – ribattezzato anche « decreto minestrone » o « decreto macedonia » – una pluralità di materie, interviene su molteplici ambiti materiali (dalla giustizia all'ordinamento delle province, passando per la sicurezza e l'ordine pubblico e la protezione civile) senza che risulti possibile individuare un nesso funzionale tra i vari interventi.

Soffermandosi poi sui contenuti dell'articolo 12, fa presente che esso, ai commi 1, 2 e 3, reca norme che dispongono, rispettivamente: la salvezza dei provvedimenti di scioglimento delle province e dei conseguenti atti di nomina dei commissari adottati in applicazione dell'articolo 23, comma 20, del decreto-legge n. 201 del 2011; la salvezza degli atti posti in essere dai predetti commissari e la proroga della durata delle gestioni commissariali in questione dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno

2014. In proposito, fa presente che il succitato comma 20 dell'articolo 23 del decreto legge n. 201 è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale – assieme ai commi 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20-*bis* dello stesso articolo – con la sentenza n. 220 del 2013, in considerazione del fatto che lo strumento del decreto-legge, configurato dall'articolo 77 della Costituzione come « *atto destinato a fronteggiare casi straordinari di necessità e urgenza* », non è « utilizzabile per realizzare una riforma organica e di sistema quale quella prevista dalle norme censurate ». Al riguardo, fa presente che le disposizioni all'esame, per quanto non determinino *tout court* un ripristino delle norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, ne comportano, nei fatti, una elusione sul piano degli effetti.

Illustra quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1540 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

il provvedimento reca un complesso di interventi volti ad incidere su quattro distinti settori dell'ordinamento (giustizia e tutela dell'ordine pubblico, mediante l'introduzione, tra l'altro, di disposizioni per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere e di alcuni fenomeni criminosi di particolare allarme sociale; protezione civile e ordinamento delle province), opportunamente raggruppati in altrettanti Capi; ancorché i suddetti interventi non risultino avvinti da alcun nesso né di carattere oggettivo o materiale, né di carattere funzionale o finalistico, del complesso delle misure si dà comunque conto sia nell'intestazione del decreto, che, in modo analitico, nel preambolo;

sotto il profilo dei limiti di contenuto dei decreti legge:

il decreto-legge, all'articolo 12, nell'intervenire in materia di gestioni commissariali provinciali, al comma 1, dispone

la salvezza dei provvedimenti di scioglimento delle province e dei conseguenti atti di nomina dei commissari adottati in applicazione dell'articolo 23, comma 20, del decreto-legge n. 201 del 2011, dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 220 del 2013 assieme ai commi 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20-*bis* del medesimo articolo 23 in considerazione del fatto che lo strumento del decreto-legge, configurato dall'articolo 77 della Costituzione come « *atto destinato a fronteggiare casi straordinari di necessità e urgenza* », non è « *utilizzabile per realizzare una riforma organica e di sistema quale quella prevista dalle norme censurate* »; i successivi commi 2 e 3 dispongono, rispettivamente, la salvezza degli atti posti in essere dai commissari e la proroga della durata delle gestioni commissariali dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014; in proposito, si osserva che le disposizioni in oggetto dovrebbero essere valutate alla luce del limite posto dall'articolo 15, comma 2, lettera e), della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, « *ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non atinenti al procedimento* », tenuto conto che esse concorrono a conferire una sostanziale continuità di effetti e a disporre un'ulteriore efficacia, con lo strumento del decreto-legge, ad una riforma le cui disposizioni cardine sono state dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale proprio in quanto adottate con decreto-legge;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il decreto-legge ricorre generalmente alla tecnica della novellazione ed effettua gli opportuni coordinamenti con il tessuto normativo previgente; in alcuni casi, si registra tuttavia un insufficiente coordinamento con le preesistenti fonti normative, in ragione del fatto che talune disposizioni intervengono su di esse mediante modifiche non testuali. Le anzidette modalità di produzione normativa, che mal si conciliano con

lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontrano, a titolo esemplificativo, all'articolo 3, comma 3, che integra in maniera non testuale i contenuti della relazione annuale al Parlamento del Ministro dell'interno sull'attività delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine della sicurezza pubblica prevista dall'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121; al medesimo articolo, comma 5, che estende anche alle vittime di violenza sessuale e di violenza domestica le misure già previste in materia di *stalking*, intervenendo in via non testuale sull'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11; all'articolo 6, comma 2, che esclude le forze di polizia e le forze armate dall'ambito di applicazione dell'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che dispone una riduzione delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche per il triennio 2011-2013; all'articolo 12, comma 3, che proroga in via non testuale dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014 la durata delle gestioni commissariali previste dall'articolo 1, comma 115, terzo periodo, della legge n. 228 del 2012, e comma 4, che estende in via non testuale i presupposti applicativi delle ipotesi di commissariamento previste dal medesimo articolo 1, comma 115, terzo periodo;

inoltre, il decreto-legge, all'articolo 9, comma 3, lettera *b*), introduce, nell'ambito dell'articolo 30-*sexies* del decreto legislativo n. 141 del 2010 un nuovo comma 3, recante una disposizione di identico contenuto a quella già contenuta al comma 2-*bis* del medesimo articolo 30-*sexies* recentemente ivi introdotta dall'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

sotto il profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni:

il decreto-legge, all'articolo 7, comma 1, differisce, dal 30 giugno 2013 al 30 giugno 2016, la data ultima di appli-

cazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*ter* ed 1-*quater* dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, i quali disciplinano specifici effetti e presupposti per l'arresto in flagranza in relazione ai reati commessi durante o in occasione di manifestazioni sportive; in proposito, si osserva che le disposizioni confermano la natura meramente transitoria della normativa in oggetto, ancorché la stessa sia in realtà vigente, per effetto di un complesso di proroghe disposte mediante una catena di decreti-legge (originata con il decreto-legge n. 28 del 2003), sin dall'anno 2003, e che la stessa durata della proroga per un periodo pari a tre anni sembrerebbe sottenere l'esigenza che la disciplina sia introdotta in via stabile e a regime;

sul piano della corretta formulazione e del coordinamento interno al testo:

il provvedimento si rapporta alla normativa vigente procedendo in alcune occasioni mediante richiami effettuati in forma imprecisa, in relazione ai quali sarebbe invece opportuno, ove possibile, specificare la normativa oggetto del rinvio. Al riguardo, si segnalano l'articolo 2, comma 1, lettera *d*), capoverso 2, l'articolo 3, comma 2 e l'articolo 4, comma 1, capoverso Art. 18-*bis*.5, i quali dispongono l'applicazione di alcune norme "*in quanto compatibili*";

il decreto-legge, all'articolo 3, in relazione al procedimento di ammonimento degli autori di atti di violenza domestica, al comma 1, considera la segnalazione elemento necessario perché esso sia avviato, mentre al successivo comma 4, contiene un riferimento all'"eventuale segnalante";

infine, il disegno di legge è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), mentre è sprovvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); alla relazione di accompagnamento al disegno di legge di

conversione è allegata una tautologica dichiarazione di esenzione dall'obbligo di redigerla;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dei limiti di contenuto dei decreti legge:

sia verificata la compatibilità delle disposizioni contenute all'articolo 12, commi da 1 a 3, con le norme ordinarie che definiscono i limiti di contenuto dei decreti-legge ed, in particolare, con l'articolo 15, comma 2, lettera e), della legge n. 400 del 1988, anche alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 220 del 2013, richiamata in premessa, in merito al corretto impiego dello strumento normativo del decreto-legge;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa, sia soppressa la disposizione contenuta all'articolo 9, comma 3, lettera b), che inserisce nell'ambito dell'articolo 30-sexies del decreto legislativo n. 141 del 2010, un nuovo comma 3, recante una disposizione di identico contenuto a quella già ivi contenuta al comma 2-bis;

per quanto detto in premessa, all'articolo 7, comma 1, allo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, sia valutata l'opportunità di configurare in termini di disciplina a regime la normativa temporanea ivi contenuta e di collocarla in un idoneo contesto normativo.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

si dovrebbero riformulare le disposizioni indicate in premessa che incidono in

via non testuale su previgenti disposizioni legislative in termini di novella alle medesime;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

in relazione alle disposizioni indicate in premessa, che contengono rinvii normativi generici o imprecisi, si dovrebbe specificare la normativa oggetto del rinvio;

per quanto detto in premessa, all'articolo 3, comma 4, si dovrebbe sopprimere il termine "eventuale".

Il Comitato raccomanda infine quanto segue:

sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:

abbia cura il legislatore di volersi attenere, in occasione della definizione del contenuto dei decreti legge che intenda adottare, alle indicazioni di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012, tenendo in particolare conto dello stretto nesso intercorrente tra l'intrinseca coerenza delle norme contenute nel decreto legge – dal punto di vista oggettivo e materiale ovvero dal punto di vista funzionale e finalistico – e la ricorrenza dei presupposti fattuali indicati al secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, se del caso procedendo ad adottare, al fine di inserirvi eventuali discipline che presentino profili autonomi di necessità e di urgenza "atti normativi urgenti del potere esecutivo distinti e separati", evitando così "la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei, in ragione di presupposti, a loro volta, eterogenei".

Renato BALDUZZI, pur condividendo in massima parte le considerazioni del relatore, osserva al contempo come non possano essere sottaciute talune perplessità riferibili alla specifica parte della proposta di parere avente ad oggetto l'articolo 12. Al riguardo, reputa opportuno ricordare che l'articolo in questione reca una disciplina mediante la quale il Go-

verno ha inteso, con senso di responsabilità, arginare la situazione determinatasi a carico delle gestioni commissariali delle province, interessate dagli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 3 luglio 2013, scongiurando, mediante una norma collocata in un provvedimento urgente, l'instaurarsi di una condizione di vuoto normativo e la conseguente paralisi dell'azione amministrativa a livello provinciale. Si tratta in piena evidenza di un intervento fondato su criteri di ragionevolezza, rispetto al quale non sembra possano nutrirsi dubbi relativamente alla sussistenza di una legittimazione in capo al Governo ad adottarlo.

Ciò posto, non è a suo avviso condivisibile l'impostazione seguita dal relatore nella parte premissiva e dispositiva della proposta di parere concernente la specifica questione. Le considerazioni e il rilievo critico che il collega Turco ha inteso formulare sono infatti motivati essenzialmente ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988. Come è noto, quest'ultima costituisce una disposizione di legge ordinaria che reca alcuni criteri ordinamentali, volti a conformare l'esercizio dell'attività di decretazione d'urgenza da parte del Governo, rispetto ai quali, per lo meno relativamente a taluni di essi, la dottrina appare divisa circa la riferibilità agli stessi del carattere di diretta derivazione costituzionale e, conseguentemente, riguardo alla loro idoneità a fungere da parametri idonei ad essere scrutinati al fine di verificare la conformità ai medesimi della legge futura.

Pertanto, mentre l'articolo 12 del provvedimento reca indubbiamente una disposizione avente carattere del tutto transitorio e limitato nel tempo, e perciò insuscettibile di essere intesa come volta ad aggirare una pronuncia della Corte costituzionale, le motivazioni addotte dal relatore a fondamento e corredo del rilievo si prestano invece, a suo avviso, ad avvalorare acriticamente una lettura della suddetta norma proprio in un senso diametralmente opposto a quello che la sua chiara formulazione lascia invece trasparire. Per tali ragioni, senza voler affatto

attenuare la valenza del rilievo concernente le gestioni commissariali provinciali, sarebbe a suo avviso preferibile motivarlo facendo riferimento all'articolo 77 della Costituzione e alla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di decretazione d'urgenza, piuttosto che all'articolo 15, comma 2, lettera e), della legge n. 400 del 1988.

Da ultimo, dopo aver rimarcato il carattere eterogeneo del provvedimento, che incide su molteplici ambiti materiali che non appaiono avinti da alcun nesso logico o funzionale, esprime perplessità in ordine alla scelta, effettuata dal Governo, di procedere, mediante decretazione d'urgenza, ad un intervento organico nella materia penale. Pur comprendendo la necessità e l'urgenza di dare risposte immediate al fine di fronteggiare questioni di forte allarme sociale, ritiene tuttavia che lo strumento prescelto possa dare adito a problemi applicativi nel caso in cui si proceda, ad esempio, a modifiche della disciplina penale in sede di esame parlamentare.

Arcangelo SANNICANDRO, nel condividere l'ultima osservazione del collega Balduzzi in merito all'inappropriatezza del ricorso allo strumento del decreto-legge nella materia penale, non ritiene invece accoglibile la proposta – avanzata dal medesimo – di riformulare il rilievo relativo all'articolo 12 in materia di gestione commissariale delle province.

In proposito, osserva infatti come, stante la sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 2013 – che ha dichiarato illegittime alcune disposizioni contenute nell'articolo 23 del decreto-legge n. 201 del 2013, tra le quali anche il comma 20, che prevedeva l'applicazione sino al 31 marzo 2013, agli organi provinciali venuti a scadenza successivamente alla sua entrata in vigore e a tutti quelli da rinnovare entro il 31 dicembre 2012, della disposizione del Testo unico per gli enti locali (TUEL) in tema di commissariamento – non possa considerarsi precluso un intervento volto a stabilizzare gli effetti degli atti posti in essere dai commissari ed,

eventualmente, anche a fornire un nuovo fondamento giuridico, purché transitorio, alle gestioni commissariali in essere. Tuttavia, serie perplessità desta l'impiego a questo fine – anche tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale nella già richiamata sentenza n. 220 del 2013 in merito al corretto impiego della decretazione d'urgenza – di un decreto-legge in luogo di una legge ordinaria.

Quanto poi al riferimento, contenuto nella proposta di parere del relatore, al parametro di giudizio rappresentato dall'articolo 15, comma 2, lettera e), della legge n. 400 del 1988, ritiene che esso risulti appropriato non in quanto si tratta, a suo avviso, di norma di diretta derivazione costituzionale ma in quanto, a norma del dettato regolamentare, al Comitato spetta verificare la rispondenza dei decreti-legge alle regole sui limiti di contenuto, previsti dalla “vigente legislazione”, essendo invece rimessa alla Commissione Affari costituzionali la diversa valutazione in merito agli aspetti di legittimità costituzionale dei progetti di legge.

Conclusivamente, si esprime in senso contrario rispetto alle proposte di riformulazione del collega Balduzzi, ritenendo il parere nel testo proposto dal relatore maggiormente incisivo.

Salvatore CICU, *presidente*, ritenendo condivisibili le indicazioni fornite dal collega Balduzzi, ritiene che ad esse potrebbe darsi seguito sfumando, nella premessa del parere, il passaggio concernente l'eventuale elusione degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 230 del 2013 ad opera delle disposizioni contenute all'articolo 12 e, nella parte dispositiva, espungendo dal rilievo concernente l'articolo 12 del decreto-legge, il riferimento ivi contenuto all'articolo 15, comma 2, lettera e), della legge n. 400 del 1988.

Al riguardo, precisa inoltre che la riformulazione non appare suscettibile di depotenziare il parere del Comitato, essendo unicamente volta ad operare sul piano motivato e a riparametrare la condizione formulata in materia di gestioni commissariali provinciali.

Venendo poi al tema, più generale, della necessità, avvertita da tutti i membri del Comitato, che siano individuati meccanismi idonei a renderne più efficace l'operato, come già preannunciato prima della sospensione estiva dei lavori parlamentari, si riserva di convocare una riunione informale del Comitato già nel corso della prossima settimana, al fine di avviare una riflessione comune su queste tematiche in seno all'organo.

Tancredi TURCO, *relatore*, condividendo le proposte di riformulazione avanzate dal Presidente, che tengono conto dei rilievi formulati dal collega Balduzzi e considerata l'esigenza che il parere dia altresì conto delle perplessità emerse in seno al Comitato in merito all'appropriatezza dell'uso dello strumento del decreto-legge al fine di intervenire in modo organico nella materia penale, formula la seguente nuova proposta di parere:

“Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1540 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

il provvedimento reca un complesso di interventi volti ad incidere su quattro distinti settori dell'ordinamento (protezione civile, ordinamento delle province giustizia e tutela dell'ordine pubblico, mediante l'introduzione, tra l'altro, di disposizioni penali per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere e di alcuni fenomeni criminosi di particolare allarme sociale – la cui introduzione mediante decreto-legge potrebbe peraltro porre alcuni problemi applicativi), opportunamente raggruppati in altrettanti Capi; ancorché i suddetti interventi non risultino avvinti da alcun nesso né di carattere oggettivo o materiale, né di carattere funzionale o finalistico, del complesso delle

misure si dà comunque conto sia nell'instestazione del decreto, che, in modo analitico, nel preambolo;

sotto il profilo dei limiti di contenuto dei decreti legge:

il decreto-legge, all'articolo 12, nell'intervenire in materia di gestioni commissariali provinciali, al comma 1, dispone la salvezza dei provvedimenti di scioglimento delle province e dei conseguenti atti di nomina dei commissari adottati in applicazione dell'articolo 23, comma 20, del decreto-legge n. 201 del 2011, dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 220 del 2013 assieme ai commi 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20-*bis* del medesimo articolo 23 in considerazione del fatto che lo strumento del decreto-legge, configurato dall'articolo 77 della Costituzione come "*atto destinato a fronteggiare casi straordinari di necessità e urgenza*", non è "*utilizzabile per realizzare una riforma organica e di sistema quale quella prevista dalle norme censurate*"; i successivi commi 2 e 3 dispongono, rispettivamente, la salvezza degli atti posti in essere dai commissari e la proroga della durata delle gestioni commissariali dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014; in proposito, si osserva che le disposizioni in oggetto dovrebbero essere valutate alla luce di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione e del limite posto dall'articolo 15, comma 2, lettera *e*), della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, "*ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento*", anche tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 2013;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il decreto-legge ricorre generalmente alla tecnica della novellazione ed effettua gli opportuni coordinamenti con il tessuto normativo previgente; in alcuni casi, si registra tut-

tavia un insufficiente coordinamento con le preesistenti fonti normative, in ragione del fatto che talune disposizioni intervengono su di esse mediante modifiche non testuali. Le anzidette modalità di produzione normativa, che mal si conciliano con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontrano, a titolo esemplificativo, all'articolo 3, comma 3, che integra in maniera non testuale i contenuti della relazione annuale al Parlamento del Ministro dell'interno sull'attività delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine della sicurezza pubblica prevista dall'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121; al medesimo articolo, comma 5, che estende anche alle vittime di violenza sessuale e di violenza domestica le misure già previste in materia di *stalking*, intervenendo in via non testuale sull'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11; all'articolo 6, comma 2, che esclude le forze di polizia e le forze armate dall'ambito di applicazione dell'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che dispone una riduzione delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche per il triennio 2011-2013; all'articolo 12, comma 3, che proroga in via non testuale dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014 la durata delle gestioni commissariali previste dall'articolo 1, comma 115, terzo periodo, della legge n. 228 del 2012, e comma 4, che estende in via non testuale i presupposti applicativi delle ipotesi di commissariamento previste dal medesimo articolo 1, comma 115, terzo periodo;

inoltre, il decreto-legge, all'articolo 9, comma 3, lettera *b*), introduce, nell'ambito dell'articolo 30-*sexies* del decreto legislativo n. 141 del 2010 un nuovo comma 3, recante una disposizione di identico contenuto a quella già contenuta al comma 2-*bis* del medesimo articolo 30-*sexies* recentemente ivi introdotta dall'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,

con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

sotto il profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni:

il decreto-legge, all'articolo 7, comma 1, differisce, dal 30 giugno 2013 al 30 giugno 2016, la data ultima di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1-ter ed 1-quater dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, i quali disciplinano specifici effetti e presupposti per l'arresto in flagranza in relazione ai reati commessi durante o in occasione di manifestazioni sportive; in proposito, si osserva che le disposizioni confermano la natura meramente transitoria della normativa in oggetto, ancorché la stessa sia in realtà vigente, per effetto di un complesso di proroghe disposte mediante una catena di decreti-legge (originata con il decreto-legge n. 28 del 2003), sin dall'anno 2003, e che la stessa durata della proroga per un periodo pari a tre anni sembrerebbe sottendere l'esigenza che la disciplina sia introdotta in via stabile e a regime;

sul piano della corretta formulazione e del coordinamento interno al testo:

il provvedimento si rapporta alla normativa vigente procedendo in alcune occasioni mediante richiami effettuati in forma imprecisa, in relazione ai quali sarebbe invece opportuno, ove possibile, specificare la normativa oggetto del rinvio. Al riguardo, si segnalano l'articolo 2, comma 1, lettera d), capoverso 2, l'articolo 3, comma 2 e l'articolo 4, comma 1, capoverso Art. 18-bis.5, i quali dispongono l'applicazione di alcune norme "in quanto compatibili";

il decreto-legge, all'articolo 3, in relazione al procedimento di ammonimento degli autori di atti di violenza domestica, al comma 1, considera la segnalazione elemento necessario perché esso sia avviato, mentre al successivo comma 4, contiene un riferimento all'"eventuale segnalante";

infine, il disegno di legge è corredato della relazione sull'analisi tecnico-norma-

tiva (ATN), mentre è sprovvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); alla relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione è allegata una tautologica dichiarazione di esenzione dall'obbligo di redigerla;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dei limiti di contenuto dei decreti legge:

sia verificata la compatibilità delle disposizioni contenute all'articolo 12, commi da 1 a 3, con le norme costituzionali e ordinamentali che definiscono i limiti di contenuto dei decreti-legge, anche alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 220 del 2013, richiamata in premessa, in merito al corretto impiego dello strumento normativo del decreto-legge;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa, sia soppressa la disposizione contenuta all'articolo 9, comma 3, lettera b), che inserisce nell'ambito dell'articolo 30-sexies del decreto legislativo n. 141 del 2010, un nuovo comma 3, recante una disposizione di identico contenuto a quella già ivi contenuta al comma 2-bis;

per quanto detto in premessa, all'articolo 7, comma 1, allo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, sia valutata l'opportunità di configurare in termini di disciplina a regime la normativa temporanea ivi contenuta e di collocarla in un idoneo contesto normativo.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

si dovrebbero riformulare le disposizioni indicate in premessa che incidono in

via non testuale su previgenti disposizioni legislative in termini di novella alle medesime;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

in relazione alle disposizioni indicate in premessa, che contengono rinvii normativi generici o imprecisi, si dovrebbe specificare la normativa oggetto del rinvio;

per quanto detto in premessa, all'articolo 3, comma 4, si dovrebbe sopprimere il termine "eventuale".

Il Comitato raccomanda infine quanto segue:

sotto il profilo della specificità e omogeneità del contenuto:

abbia cura il legislatore di volersi attenere, in occasione della definizione del contenuto dei decreti legge che intenda adottare, alle indicazioni di cui alla sen-

tenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012, tenendo in particolare conto dello stretto nesso intercorrente tra l'intrinseca coerenza delle norme contenute nel decreto legge – dal punto di vista oggettivo e materiale ovvero dal punto di vista funzionale e finalistico – e la ricorrenza dei presupposti fattuali indicati al secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, se del caso procedendo ad adottare, al fine di inserirvi eventuali discipline che presentino profili autonomi di necessità e di urgenza "*atti normativi urgenti del potere esecutivo distinti e separati*", evitando così "la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei, in ragione di presupposti, a loro volta, eterogenei"».

Il Comitato approva la proposta di parere, nel testo riformulato.

La seduta termina alle 10.40.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in relazione all'esame del disegno di legge C. 1540 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 93 del 2013, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province (*Deliberazione*) 12

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in relazione all'esame del disegno di legge C. 1540 Governo, di conversione in legge del decreto legge n. 93 del 2013, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.

Audizione di Giuseppe Pavich, giudice presso il tribunale di La Spezia; Alessandra Kustermann, responsabile del soccorso violenza sessuale e domestica della fondazione IRCCS Ca' Granda ospedale maggiore policlinico di Milano; Roberta Mori, coordinatrice nazionale degli Organismi regionali di pari opportunità; rappresentanti dell'Associazione nazionale volontarie del telefono rosa – *onlus*; rappresentanti dell'Associazione DI.RE-Donne in rete contro la violenza alle donne; Antonella Anselmo, rappresentante del Comitato Se Non Ora Quando-Libere; rappresentanti del Comitato Se Non Ora Quando-Factory; rappresentanti delle Associazioni promotrici della Convenzione antiviolenza No More; rappresentanti dell'Associazione centro di ascolto uomini maltrattati – *onlus*; rappresentanti dell'Unione delle camere penali italiane; rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati; Oliviero Mazza, ordinario di procedura penale presso l'Università Bicocca di Milano; Gabrio Forti, ordinario di diritto penale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (*Svolgimento e rinvio*) 13

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 14

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 10 settembre 2013. — Presidenza del presidente della II Commissione, Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 9.30.

Indagine conoscitiva in relazione all'esame del disegno di legge C. 1540 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 93 del 2013, recante disposizioni

urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.

(Deliberazione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, sulla base di quanto convenuto dagli Uffici di Presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni I e II, nella riunione congiunta del 27 agosto scorso, ed essendo stata acquisita l'intesa con il

Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1540, di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, che si concluderà mercoledì 11 settembre.

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva le Commissioni procederanno all'audizione di rappresentanti della magistratura e dell'avvocatura; di esperti delle materie trattate dal decreto legge quali, in particolare, magistrati, avvocati e professori universitari; di rappresentanti delle associazioni di volontariato; di rappresentanti dei Centri antiviolenza e operatori del settore, anche sotto il profilo psicologico e sanitario; di rappresentanti delle autonomie territoriali e di rappresentanti dei sindacati.

La Commissione approva la proposta del presidente.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 10 settembre 2013. — Presidenza del presidente della II Commissione, Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giuseppe Beretta.

La seduta comincia alle 9.40.

Indagine conoscitiva in relazione all'esame del disegno di legge C. 1540 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 93 del 2013, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.

Audizione di Giuseppe Pavich, giudice presso il tribunale di La Spezia; Alessandra Kustermann, responsabile del soccorso violenza sessuale e do-

mestica della fondazione IRCCS Ca' Granda ospedale maggiore policlinico di Milano; Roberta Mori, coordinatrice nazionale degli Organismi regionali di pari opportunità; rappresentanti dell'Associazione nazionale volontarie del telefono rosa – onlus; rappresentanti dell'Associazione DI.RE-Donne in rete contro la violenza alle donne; Antonella Anselmo, rappresentante del Comitato Se Non Ora Quando-Libere; rappresentanti del Comitato Se Non Ora Quando-Factory; rappresentanti delle Associazioni promotrici della Convenzione antiviolenza No More; rappresentanti dell'Associazione centro di ascolto uomini maltrattanti – onlus; rappresentanti dell'Unione delle camere penali italiane; rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati; Oliviero Mazza, ordinario di procedura penale presso l'Università Bicocca di Milano; Gabriele Forti, ordinario di diritto penale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

(Svolgimento e rinvio).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata oltre che attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la diretta sulla *web-tv* della camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Giuseppe PAVICH, *giudice presso il tribunale di La Spezia*; Alessandra KUSTERMANN, *responsabile del soccorso violenza sessuale e domestica della fondazione IRCCS Ca' Granda ospedale maggiore policlinico di Milano*; Roberta MORI, *coordinatrice nazionale degli Organismi regionali di pari opportunità*; Maria Gabriella CARNIERI MOSCATELLI, *presidente dell'Associazione nazionale volontarie del telefono rosa – onlus*; Eugenia SCOGNAMI-GLIO, *rappresentante dell'Associazione nazionale volontarie del telefono rosa – onlus*; Titti CARRANO, *presidente dell'Associazione DI.RE-Donne in rete contro la violenza alle donne*; Antonella ANSELMO, *rappresentante del Comitato Se Non Ora Quando-Libere*; Giulia Lunetta SAVINO, *rappresentante del Comitato Se Non Ora*

Quando-Factory; Barbara SPINELLI, rappresentante di *Giuristi democratici*, nell'ambito delle *Associazioni promotrici della Convenzione anti violenza No More*; Vittoria TOLA, rappresentante dell'*Unione donne in Italia*, nell'ambito delle *Associazioni promotrici della Convenzione anti violenza No More* e Alessandra PAUNCZ, presidente dell'*Associazione centro di ascolto uomini maltrattanti – onlus*.

Interviene per porre quesiti e formulare osservazioni il deputato Mara MUCCI (M5S).

Rispondono ai quesiti posti Alessandra PAUNCZ, presidente dell'*Associazione centro di ascolto uomini maltrattanti – onlus*, e Roberta MORI, coordinatrice nazionale degli *Organismi regionali di pari opportunità*.

Interviene Donatella FERRANTI, presidente.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Oliviero MAZZA, ordinario di procedura penale presso l'*Università Bicocca di Milano*; Valerio SPIGARELLI, presidente dell'*Unione delle camere penali italiane*; Matteo PINNA, rappresentante dell'*Unione delle camere penali italiane*; Rodolfo Maria SABELLI, presidente dell'*Associazione nazionale magistrati* e Gabriele FORTI, ordinario di diritto penale

presso l'*Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano*.

Intervengono Francesco Paolo SISTO, presidente della *I Commissione*, e Donatella FERRANTI, presidente.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni il deputato Renato BALDUZZI (SCpI) e Francesco Paolo SISTO, presidente della *I Commissione*.

Risponde ai quesiti posti Gabriele FORTI, ordinario di diritto penale presso l'*Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano*.

Donatella FERRANTI, presidente, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.55 alle 13.20.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94^{ma} sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno. C. 1328 Governo, approvato dal Senato

15

COMITATO DEI NOVE

Martedì 10 settembre 2013.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94^{ma} sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno.
C. 1328 Governo, approvato dal Senato.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.50 alle 14.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla sfida della tutela della salute tra nuove esigenze del sistema sanitario e obiettivi di finanza pubblica.

Audizione di rappresentanti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S.)
(Svolgimento e conclusione) 16

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), dell'Associazione nazionale sanità integrativa (ANSI), del Fondo assistenza sanitaria integrativa (FASI) e della Cassa sanitaria quadri (Qu.A.S.) 17

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 10 settembre 2013. — Presidenza del presidente della V Commissione, Francesco BOCCIA, indi del presidente della XII Commissione, Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 11.15.

Indagine conoscitiva sulla sfida della tutela della salute tra nuove esigenze del sistema sanitario e obiettivi di finanza pubblica.

Audizione di rappresentanti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S.).

(Svolgimento e conclusione).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei depu-

tati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il dottor Giovanni BISSONI, *presidente dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S.)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Anna Margherita MIOTTO (PD), Maria AMATO (PD), Donata LENZI (PD), Raffaele CALABRÒ (PdL), Rocco PALESE (PdL), Roberto CAPELLI (Misto-CD) e Vittoria D'INCECCO (PD).

Interviene in replica il dottor Giovanni BISSONI, *presidente dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S.)*.

Interviene il deputato Donata LENZI (PD).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), dell'Associazione nazionale sanità integrativa (ANSI), del Fondo assistenza sanitaria integrativa (FASI) e della Cassa sanitaria quadri (Qu.A.S.).

Il dottor Dario FOCARELLI, *direttore generale dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA)*, il dottor Massimo ALFIERI, *presidente dell'Associazione nazionale sanità integrativa (ANSI)*, il dottor Stefano CUZZILLA, *presidente del Fondo di assistenza sanitaria integrativa (FASI)* e il dottor Pierangelo RAINERI, *presidente della Cassa sanitaria quadri*

(Qu.A.S.) svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Gianpaolo GALLI (PD) e Anna Margherita MIOTTO (PD).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00023 Benamati: Completamento della messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi e del processo di smantellamento degli impianti nucleari (<i>Discussione e rinvio</i>)	18
7-00034 Mariastella Bianchi: Sospensione delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia (<i>Discussione e rinvio</i>)	19
7-00084 Terzoni: Iniziative del Governo nazionale per la verifica dei procedimenti autorizzatori regionali relativi alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (<i>Discussione e rinvio</i>)	21

RISOLUZIONI

Martedì 10 settembre 2013. — Presidenza del vicepresidente della X Commissione, Ignazio ABRIGNANI.

La seduta comincia alle 13.20.

7-00023 Benamati: Completamento della messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi e del processo di smantellamento degli impianti nucleari.

(*Discussione e rinvio*).

Gianluca BENAMATI (PD) illustra la risoluzione in titolo che pone con urgenza il problema dello smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi prodotti in Italia e stoccati in depositi temporanei. Sottolinea altresì la necessità di completare il programma di *decommissioning* delle centrali nucleari chiuse a seguito del referendum del 1987.

Occorre più in generale affrontare la questione dell'adeguatezza del sistema regolatorio e normativo vigente e a tal fine l'atto di indirizzo a sua firma impegna il Governo a porre in atto tutte le azioni di propria competenza, con particolare riferimento all'ottimizzazione del quadro di riferimento relativo agli aspetti procedurali, agli iter autorizzativi per garantire il completamento della messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, anche prevedendo la promozione di attività di ricerca su forme avanzate di trattamento delle scorie ad alta radiotossicità, nonché ad attuare, in tempi certi, il processo di smantellamento degli impianti nucleari che si trovano sul territorio nazionale.

Al fine di compiere gli opportuni approfondimenti sulla materia in esame, propone alle Commissioni di procedere ad un breve ciclo di audizioni dei principali soggetti coinvolti nelle attività di messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi e di smantellamento delle centrali nucleari, indi-

cando sin d'ora SoGIN, ENEA, ISPRA, la Direzione Generale Energia della Commissione europea, AnsaldoEnergia e Nucleco. Riterrebbe infine opportuno audire per le sue elevate competenze in materia il senatore a vita, prof. Carlo Rubbia.

Alessandro BRATTI (PD) esprime apprezzamento per i contenuti e le finalità della risoluzione in discussione. Segnala, peraltro, che sul finire della XVI legislatura, la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse alla gestione del ciclo dei rifiuti ha approvato una specifica relazione sulla gestione dei rifiuti radioattivi in Italia, nella quale sono stati affrontati in modo approfondito ed esaustivo tutte le maggiori problematiche, da quelle relative alla messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi conservati nei depositi temporanei, a quelle relative al corretto ed efficace svolgimento delle attività di *decommissioning* degli impianti nucleari, fino a quelle, più specifiche, relative, ad esempio, alla reimportazione dei rifiuti radioattivi a suo tempo inviati all'estero per essere riprocessati. Propone, pertanto, che le Commissioni acquisiscano la citata relazione e la pongano a disposizione di tutti i deputati, considerandola come una esauriente base conoscitiva per il prosieguo della discussione dell'atto di indirizzo in titolo.

Mirko BUSTO (M5S) si associa, anzitutto, alla richiesta avanzata dal collega Bratti. Esprime, inoltre, una forte preoccupazione per l'attuale stato delle attività di *decommissioning* degli impianti nucleari e sulle forti criticità rappresentate in modo appropriato nella risoluzione in esame. Conclude, segnalando, a nome del gruppo M5S, l'esigenza di rafforzare il dispositivo della risoluzione stessa, in modo da rendere più stringenti gli impegni della SOGIN e più incisiva l'attività di controllo e di vigilanza dei ministeri competenti.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00034 Mariastella Bianchi: Sospensione delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia.

(Discussione e rinvio)

Mariastella BIANCHI (PD) illustra la risoluzione in titolo, sottolineando l'importanza del dispositivo con cui si chiede al Governo di assumere una coerente e articolata serie di impegni, dalla sospensione di ogni forma di autorizzazione per nuove attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi nell'Adriatico, all'assunzione di iniziative normative dirette ad estendere anche ai procedimenti autorizzativi in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 128 del 2010 il divieto di svolgere le suddette attività industriali nello spazio di 12 miglia dalla costa, all'adozione di misure idonee a garantire che le autorizzazioni in corso non mettano a rischio, neanche potenzialmente, lo stato delle aree marine protette e di quelle di reperimento di parchi nazionali costieri, come è il caso del Parco nazionale della costa teatina, alla verifica stringente della sussistenza in capo a tutti i titolari di concessioni per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi dei requisiti tecnici, organizzativi ed economici indispensabili per la copertura dei rischi derivanti da eventuali incidenti o situazioni di emergenza.

Claudia MANNINO (M5S) esprime, a nome del gruppo M5S, un giudizio complessivamente favorevole sulla risoluzione in esame. Preannuncia, peraltro, la presentazione di alcune specifiche proposte integrative dirette a migliorare e rendere più efficace il testo del suo dispositivo, con particolare riferimento alla necessità di evidenziare i temi di un indispensabile aumento delle *royalty* dovute dai titolari di concessioni per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi e di un più efficace contrasto dei fenomeni di inquinamento direttamente connesso allo svolgimento di tali attività.

Davide CRIPPA (M5S) osserva che la problematica connessa all'attività di prospezione e ricerca degli idrocarburi affligge da tempo le coste e i territori interni del Paese. Sottolinea che ampie zone della Basilicata sono state devastate da queste attività senza risultati significativi in termini di crescita economica e occupazionale. Ritiene necessario prevedere norme specifiche di difesa ambientale anche per i territori interni, atteso che vi sono progetti di installare trivelle anche in una regione come il Piemonte, in aree di produzioni enologiche e a forte vocazione turistica. Rilevato criticamente che la Strategia Energetica Nazionale rilancia la produzione di idrocarburi a livello nazionale, ritiene che, anche in termini meramente economici, la politica italiana dovrebbe essere orientata a valorizzare i settori del turismo e dell'enogastronomia, che rappresentano l'eccellenza italiana e che sarebbero seriamente danneggiati da un aumento dell'attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, informa i colleghi che la XIII Commissione del Senato sta esaminando un documento concernente le problematiche ambientali connesse alla prospezione, ricerca, coltivazione ed estrazione di idrocarburi liquidi in mare, ed ha svolto una cospicua serie di audizioni. Riterrebbe pertanto opportuno attendere l'esito dei lavori del Senato al fine di approvare un documento di indirizzo al Governo, i cui contenuti siano coerenti le conclusioni cui giungerà l'altro ramo del Parlamento.

Mariastella BIANCHI (PD), pur condividendo il giudizio del presidente Abrignani sul rilievo delle attività conoscitive attualmente in corso di svolgimento presso la Commissione Ambiente del Senato sui temi oggetto della risoluzione in discussione, ritiene che la serietà dei temi in essa affrontati e l'urgenza di dare al Governo precisi indirizzi in materia consigli di addivenire in tempi rapidi alla conclusione della discussione e all'approvazione della risoluzione medesima.

Gianluca BENAMATI (PD) concorda con il richiamo del presidente Abrignani a orientare i lavori delle Commissioni in modo da evitare duplicazioni e incongruenze con il documento di indirizzo che sarà eventualmente approvato dalla Commissione Territorio, ambiente e beni ambientali del Senato. Sottolinea altresì l'opportunità di tenere conto, nell'elaborazione della risoluzione al Governo di quanto contenuto nella Strategia Energetica Nazionale in materia di produzione sostenibile di idrocarburi.

Ermete REALACCI, *presidente per l'VIII Commissione*, nel condividere molte delle considerazioni e delle esigenze prospettate dalla deputata Mariastella Bianchi nel suo intervento, ritiene opportuno segnalare fin d'ora la necessità di tenere ben distinti nel corso della discussione due piani di riflessione e di intervento, il primo relativo alla necessità ad una più coerente e più stringente disciplina delle attività di ricerca e di coltivazione di idrocarburi *off shore* ed il secondo relativo ad una complessiva valutazione del ruolo e dell'incidenza di tali attività industriali nel più ampio quadro delle politiche energetiche del Paese.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, sottolinea l'opportunità di trovare un punto di mediazione tra le esigenze industriali del Paese e la necessità superare la costante insufficienza di produzione energetica. Ribadisce la necessità di seguire con attenzione i lavori in corso presso la XIII Commissione del Senato sulle problematiche ambientali connesse alla prospezione, ricerca, coltivazione ed estrazione di idrocarburi liquidi in mare, con particolare riferimento alle conseguenze sulle coste nazionali, al fine di approvare un documento di indirizzo i cui contenuti siano coerenti con le risultanze dei lavori dell'altro ramo del Parlamento.

Nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00084 Terzoni: Iniziative del Governo nazionale per la verifica dei procedimenti autorizzatori regionali relativi alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

(Discussione e rinvio)

Patrizia TERZONI (M5S) illustra la risoluzione in titolo, sottolineando anzitutto che essa nasce dall'esigenza di porre rimedio al fatto che in sede di recepimento della direttiva europea n. 28 del 2009, il Governo nazionale ne ha gravemente disatteso i contenuti, consentendo in tal modo, soprattutto da parte del legislatore regionale, una grave compromissione e danneggiamento dell'ambiente, del paesaggio e della stessa salute dei cittadini. Dopo aver sottolineato la gravità della situazione nella regione Marche, protagonista in senso negativo dell'approvazione di una delle peggiori leggi regionali che, prima di essere sanzionata dalla Corte costituzionale, ha consentito l'incontrollata proliferazione di impianti a biogas e a biomasse che hanno devastato e impoverito irrimediabilmente il territorio, sottolinea l'importanza del dispositivo della risoluzione con la quale si intende impegnare il Governo monitorare i procedimenti autorizzativi regionali in materia, esercitando i poteri sostitutivi previsti dall'articolo 120 della Costituzione ogni qualvolta si rilevi il rischio di violazioni della normativa comunitaria o un pericolo grave per la sicurezza o l'incolumità pubblica.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), intervenendo per una precisazione, rileva che la

legge della regione Marche additata dalla collega Terzoni come esempio negativo non era affatto in contraddizione né in violazione della normativa nazionale e che la sua declaratoria di illegittimità costituzionale è stata provocata dal fatto che la normativa nazionale violava quella europea. Ciò detto, condivide su un piano generale l'esigenza di approfondire i temi oggetto della risoluzione in discussione al fine di addivenire, evitando distorsioni e strumentalizzazioni politiche, alla definizione di una normativa più chiara, di più facile applicazione sul territorio e più rispettosa dell'ambiente e della salute dei cittadini.

Alberto ZOLEZZI (M5S) nell'esprimere piena condivisione per il contenuto e le finalità della risoluzione in discussione, sottolinea con preoccupazione lo stato di enorme confusione e disomogeneità della normativa regionale in materia di localizzazione e realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, soffermandosi in particolare sulla irrazionalità di una disciplina autorizzativa, troppo spesso riferentesi al singolo impianto piuttosto che alla concentrazione di impianti in una determinata area territoriale, che appare essa stessa produttrice di fenomeni di inquinamento e di degrado del territorio.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	22
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 10 settembre 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
12.10 alle 12.15.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	23
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013. Emendamenti C. 1239 Mogherini ed abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	23
Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno. Emendamenti C. 1328 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	24
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012. C. 1309 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	24

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 10 settembre 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.25 alle 13.35.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 10 settembre 2013. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 13.35.

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013. Emendamenti C. 1239 Mogherini ed abb.-A. (Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno.

Emendamenti C. 1328 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, sostituendo la relatrice, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012.

C. 1309 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatore*, ricorda che l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Alle-

gati, è stato firmato a Roma il 30 gennaio 2012. L'Accordo reca la disciplina della costruzione e futura gestione della sezione transfrontaliera della parte comune italo francese dell'opera infrastrutturale, nonché la disciplina della costituzione e del funzionamento del Promotore pubblico, che di tale sezione sarà il futuro gestore.

Fa presente che l'Accordo in esame costituisce un protocollo addizionale all'Accordo tra Italia e Francia stipulato a Torino il 29 gennaio 2001, ratificato dal Parlamento italiano con la legge 27 settembre 2002 n. 228.

Ricorda che con l'Accordo del 2001 venne decisa la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, l'avvio delle attività propedeutiche, quali la creazione della società LTF (*Lyon Turin Ferroviaria*) per la realizzazione degli studi e dei lavori preliminari della parte comune italo-francese nonché l'avvio delle opere connesse alla predisposizione e realizzazione dei relativi progetti. L'Accordo italo-francese del 2001 confermava l'impegno sottoscritto dalla Parti in un precedente Accordo intergovernativo, concluso a Parigi il 15 gennaio 1996, che ha rappresentato la prima fase del progetto di creazione del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione. Tale prima fase, conclusasi alla fine del 2001, ha visto l'effettuazione degli studi di fattibilità e l'istituzione, a tale scopo, di una Commissione intergovernativa (CIG) incaricata di seguire i problemi connessi ai preparativi per la realizzazione dell'infrastruttura. L'Accordo del 2001, seconda tappa del progetto originario, era specificamente finalizzato alla definizione del tracciato ferroviario da realizzare. In particolare, all'articolo 3, l'Accordo ha precisato che la parte comune italo-francese della nuova linea ferroviaria Torino-Lione sia costituita da: un tunnel ferroviario a due canne lungo circa 52 chilometri scavato sotto le Alpi in territorio italiano e francese; dalle opere di raccordo del tunnel in Italia; da tutte le opere annesse (stazioni, installazioni elettriche, ecc.) necessarie all'esercizio ferro-

viario, nonché da tutte quelle che le Parti decideranno in futuro di inserire nella parte comune in oggetto. Il successivo articolo 4 rinviava la definizione delle modalità di realizzazione delle fasi seguenti alla conclusione di protocolli addizionali.

Evidenzia che, come specificato dall'articolo 1, l'Accordo non costituisce uno dei protocolli addizionali previsti dall'articolo 4 dell'Accordo del 2001 testé citato e, in particolare, « non ha come oggetto di permettere l'avvio dei lavori definitivi della parte comune italo-francese, che richiederà l'approvazione di un protocollo opzionale separato, tenendo conto in particolare della partecipazione definitiva dell'Unione europea al progetto » (articolo 1, comma 3).

Ricorda altresì che la linea Alta Velocità Torino-Lione si inserisce nel Corridoio 5 Lisbona-Kiev della Rete transeuropea dei trasporti TEN-T (*Trans-European Networks-Transport*). Nell'ottobre 2011, l'Unione europea – nell'ambito dell'aggiornamento e sviluppo della rete infrastrutturale TEN-T – ha prospettato la creazione di una rete articolata in due livelli: una rete centrale a livello UE, da realizzare entro il 2030, basata su un approccio per corridoi ed una rete globale, da realizzare entro il 2050, che comprenderà infrastrutture a livello nazionale e regionale.

L'Accordo del 30 gennaio 2012 in esame, esito di una negoziazione triennale della conferenza intergovernativa Italia-Francia, specifica il tracciato del progetto, approva le modifiche via via apportate allo studio originario del 2005 e precisa la ripartizione dei costi della sezione transfrontaliera, prevedendo che la linea ferroviaria venga realizzata per fasi funzionali. La prima fase è stata individuata nella sezione transfrontaliera compresa tra Susa, in Italia, e Saint-Jeande-Maurienne, in Francia.

Il Progetto definitivo della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino – Lione è stato presentato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il 31 gennaio 2013.

Con riferimento al contenuto, ricorda che l'Accordo si compone di un Preambolo, 28 articoli suddivisi in 7 titoli e tre allegati.

Nel Titolo I sono contenute disposizioni a carattere generale. In particolare, l'articolo 1 individua l'oggetto dell'Accordo, che consiste nello stabilire le condizioni di realizzazione del progetto di collegamento ferroviario misto merci-viaggiatori tra Torino e Lione, le condizioni di esercizio dell'opera dopo la sua realizzazione e quelle di miglior utilizzo della linea storica del Fréjus. Come già evidenziato, la norma precisa (comma 3) che l'Accordo in esame non costituisce uno dei protocolli addizionali previsti dall'articolo 4 dell'Accordo italo-francese del 2001 (che rinvia la definizione delle modalità di realizzazione delle fasi successive alla realizzazione del tunnel – come allora previsto – alla conclusione di protocolli addizionali).

In base alle definizioni elencate all'articolo 2, la sezione internazionale, cioè l'insieme delle opere, degli impianti e delle attrezzature ferroviarie costruite o da costruire tra Saint-Didier de-la-Tour e il nodo ferroviario di Torino, risulta costituita da tre parti: la parte francese, quella comune italo-francese e quella propriamente italiana. La sezione transfrontaliera, inoltre, è quella sezione della parte comune compresa tra Saint-Jeande-Maurienne in Francia e Susa-Bussoleno in Italia. Il Promotore pubblico è l'organo comune, dotato di personalità giuridica, pariteticamente costituito e controllato da Francia ed Italia per le finalità di cui all'articolo 6 dell'Accordo in esame.

L'articolo 4 rimanda all'Allegato I (che è parte integrante dell'Accordo) per la mappa della parte comune italo-francese, enumerando le infrastrutture che la costituiscono e prevedendo, per la realizzazione delle medesime, un processo per fasi funzionali.

Ai sensi dell'articolo 5 la definizione delle modalità di avvio dei lavori definitivi della sezione comune italo-francese è demandata, conformemente alle disposizioni

dell'articolo 4 dell'Accordo del 29 gennaio 2001, ad un nuovo Protocollo addizionale.

Il Titolo II enuclea le disposizioni relative alla *governance* del progetto e al diritto applicabile. In particolare, con l'articolo 6 si delineano ruolo, funzioni e responsabilità del Promotore pubblico, ente aggiudicatore ai sensi della direttiva 2004/17/CE del 3 marzo 2004, istituito dalla Parti, la cui sede legale è a Chambéry (Francia) mentre la Direzione operativa è fissata a Torino.

Il Promotore pubblico, che è gestore dell'infrastruttura della sezione transfrontaliera, è l'unico responsabile della conclusione e del monitoraggio dell'esecuzione dei contratti richiesti dalla progettazione, dalla realizzazione e dall'esercizio della sezione transfrontaliera. Esso inoltre è responsabile nei confronti delle Parti e dell'Unione europea. La composizione del Consiglio di amministrazione del Promotore pubblico è paritaria tra i due Stati Parte.

L'articolo 7 istituisce in seno al Promotore pubblico una Commissione dei contratti composta di 12 membri nominati per metà da ciascuna Parte, delineandone ambito di competenza, compiti e responsabilità.

Con l'articolo 8 si istituisce un Servizio permanente di controllo composto da dodici esperti nei settori interessati dalle attività del Promotore pubblico nominati per metà da ciascuna Parte. Il Servizio, collocato presso il Promotore che, sotto il controllo delle Parti, provvede al suo corretto funzionamento, è incaricato del rispetto del corretto impiego dei fondi pubblici, dell'efficienza economica, finanziaria e tecnica del Promotore pubblico e della corretta esecuzione del progetto.

Le modalità pratiche di funzionamento del Servizio permanente di controllo sono previste dallo statuto e dal regolamento interno del Promotore pubblico.

L'articolo 9 detta disposizioni in ordine alla Commissione intergovernativa ed alle sue competenze, nonché ai due organismi che essa è chiamata ad istituire nel proprio ambito, ossia il Comitato di sicurezza tecnica e il Comitato di sicurezza antis-

botaggio/antiterrorismo (ASAT). L'ASAT, che è organismo consultivo, ha come compiti, in particolare, l'emissione di pareri o proposte alla CIG; l'interlocuzione con il Promotore pubblico e con gli organi istituiti nell'ambito del medesimo sui temi ASAT, la predisposizione di documenti relativi alla sicurezza e la trasmissione delle istruzioni della CIG. ASAT, per lo svolgimento dei propri compiti, può ricorrere, senza oneri finanziari aggiuntivi, alla collaborazione delle Direzioni competenti in materia di sicurezza delle Amministrazioni di ciascuna Parte.

Dopo gli articoli 10, 11 e 12 rispettivamente dedicati a diritto applicabile, proprietà delle opere e ricapitalizzazione, con l'articolo 13 viene prefigurata la possibilità che il Promotore pubblico riceva, nel termine di 12 mesi dalla sua costituzione, la totalità o una parte dei diritti e degli obblighi di LTF (*Lyon Turin Ferroviaire*) SAS.

Con il Titolo III vengono precisate alcune disposizioni in merito al finanziamento degli studi, dei sondaggi e dei lavori preliminari della parte comune della sezione internazionale. In particolare ai sensi dell'articolo 15 i sovracosti derivanti dal cambiamento del tracciato in Italia rispetto al progetto originario (« Sinistra Dora ») saranno sostenuti totalmente dalla Parte italiana che beneficerà della globalità del relativo finanziamento europeo.

Il Titolo IV precisa e definisce le disposizioni relative alle modalità di realizzazione del progetto.

Per la prima fase, riguardante la realizzazione della sezione transfrontaliera, le modalità di finanziamento prevedono che, al netto del contributo dell'Unione europea e della parte finanziata dai pedaggi versati dalle imprese ferroviarie, la chiave di ripartizione scelta è del 57,9 per cento per la parte italiana e del 42,1 per cento per la parte francese nei limiti del costo stimato nel progetto definitivo, certificato da un terzo esterno (articolo 18).

Come accennato i costi della sezione transfrontaliera sono valutati in circa 8,5 miliardi di euro di cui il 60 per cento a

carico di Italia e Francia (nella misura rispettivamente del 57,9 per cento e del 42,1 per cento) e il restante 40 per cento a carico dell'Unione europea.

Con il Titolo V (articoli 20-22) vengono definite le disposizioni applicabili alla messa in servizio dell'opera e al suo esercizio, ivi comprese le disposizioni di sicurezza, organizzazione dei soccorsi e gestione delle circostanze eccezionali (articolo 21).

Il Titolo VI (articoli 23-25) definisce le misure di accompagnamento del progetto. In particolare l'articolo 23 impegna le Parti a condurre politiche tese a favorire il trasferimento modale del trasporto nelle Alpi dalla strada alla ferrovia, conformemente agli obiettivi della Convenzione per la protezione delle Alpi, (firmata a Salisburgo il 7 novembre 1991 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 14 ottobre 1999, n. 403). Con l'articolo 24 le Parti, al fine di stabilire le misure di accompagnamento necessarie a garantire lo sviluppo del traffico merci sul corridoio Torino-Lione ed a trasferire al Promotore pubblico la gestione dell'infrastruttura della linea storica del Fréjus, sono impegnate a modificare opportunamente la Convenzione relativa alle stazioni di Modane e Ventimiglia e ai tratti ferroviari tra le due stazioni, firmata il 29 gennaio 1951 e ratificata con la legge n. 1907 del 1952. Il Titolo VII, che comprende gli articoli da 26 a 28, reca le disposizioni finali. Alle Parti è riconosciuta la possibilità di emendare il testo dell'Accordo, compresa la previsione di prestazioni supplementari minori (articolo 26).

L'articolo 27 è dedicato alla composizione delle controversie tra gli Stati o tra uno Stato e il Promotore pubblico che è demandata al giudizio di un tribunale arbitrale all'uopo istituito.

L'articolo 28, infine, reca le disposizioni inerenti alla ratifica e all'entrata in vigore dell'Accordo. La norma specifica che le disposizioni dell'Accordo in esame abrogano quelle degli accordi del 15 gennaio 1995 e del 29 gennaio 2001 nella misura in cui sono ad esse contrarie.

L'Accordo comprende anche i seguenti allegati: allegato 1, recante le due cartine della sezione transfrontaliera che comprende le stazioni internazionali di Susa e Saint-Jean-de-Maurienne, nonché i raccordi alle linee già esistenti; allegato 2, recante un documento sui principi per il montaggio giuridico, economico e finanziario dell'opera; allegato 3, recante un documento sui principi relativi alle misure di trasferimento modale adottate dai due Stati.

Rileva quindi che il disegno di legge in esame consta di quattro articoli recanti, rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica (articolo 1) e l'ordine di esecuzione (articolo 2).

L'articolo 3 che dispone in tema di adempimenti finanziari, precisa la neutralità finanziaria della legge di ratifica. Il comma 2 rimanda ad un successivo protocollo addizionale, da adottare ai sensi dell'articolo 1 comma 3 dell'Accordo in esame, la disciplina dell'avvio dei lavori connessi alla realizzazione della sezione transfrontaliera della parte comune della Torino-Lione precisando, altresì, che agli oneri derivanti da tale futuro Protocollo si provvederà attraverso la relativa legge di autorizzazione alla ratifica.

Ai sensi dell'articolo 4, infine, la legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Corredano il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, oltre ad una relazione illustrativa, una relazione tecnica dove viene ribadita la neutralità finanziaria del provvedimento, un'analisi tecnico-normativa (ATN) ed un'analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

Ricorda, infine, che il 5 giugno 2013 l'Assemblea della Camera dei deputati ha adottato le mozioni 1-00033 (Costa), 1-00064 (Allasia), 1-00066 (Vitelli), 1-00068 (Speranza) ed 1-00069 (Giorgia Meloni) che – in continuità con analoghe mozioni adottate nella scorsa legislatura – invitano il Governo a dare definitivamente corso al progetto, nel rigoroso rispetto delle scadenze cronologiche, a proseguire nel dialogo costruttivo con il

territorio e con le sue espressioni istituzionali ed associative e, al tempo stesso, a ribadire con forza la propria intolleranza a qualsiasi atto intimidatorio o violento nei confronti del personale e delle strutture nei cantieri interessati da parte dell'area antagonista, ad assicurare la realizzazione delle opere di riqualificazione dei comuni che insistono sul territorio interessato dall'opera, garantendo l'erogazione delle risorse necessarie

e affiancando i comuni nella redazione di un piano strategico di ripresa economica, anche attraverso il superamento del patto di stabilità.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

In ordine al disegno di legge C. 1541 recante « Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, fatto a New York il 2 aprile 2013 » 29

COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013. T.U. C. 1239-C. 1271-A .. 29

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 10 settembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Andrea MANCIULLI.

La seduta comincia alle 13.30.

In ordine al disegno di legge C. 1541 recante « Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, fatto a New York il 2 aprile 2013 ».

Andrea MANCIULLI, *presidente*, ricorda che la Commissione, nella seduta del 26 luglio 2013, ha concluso l'esame in sede referente del testo unificato delle proposte di legge C. 1239 e C. 1271 concernente « Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013 », conferendo al relatore il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea.

Segnala che il 5 settembre scorso è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge C. 1541, recante « Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, fatto a New York il 2 aprile 2013 », il quale, vertendo su materia identica a quella del testo unificato delle

proposte di legge citate, può conseguentemente essere abbinato alle medesime.

Propone pertanto che il disegno di legge Governo C. 1541 sia considerato ricompreso nella relazione già deliberata per l'Assemblea.

Comunica, inoltre, che, in considerazione di sopraggiunti e concomitanti improrogabili impegni istituzionali all'estero, il relatore, Onorevole Mogherini, non potrà partecipare ai lavori dell'Assemblea convocata per oggi pomeriggio.

Propone, pertanto, che le funzioni di relatore siano svolte, in sostituzione della collega Mogherini, dalla collega Quarapelle Procopio.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 13.35.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 10 settembre 2013.

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013. T.U. C. 1239-C. 1271-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.35 alle 13.45.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. C. 1540 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Esame e rinvio</i>)	30
DL 102/2013: Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. C. 1544 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	32
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	33

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 settembre 2013. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giocchino Alfano.

La seduta comincia alle 13.

DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.

C. 1540 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuditta PINI (PD), *relatore*, sul piano procedurale segnala che da parte delle Commissioni di merito è previsto per i prossimi giorni lo svolgimento di approfondimenti istruttori cui potrebbe seguire,

nel corso della settimana, un'intensa attività emendativa anche in riferimento alle parti di competenza di questa Commissione, ragione per cui potrebbe rendersi opportuno proseguire l'esame in Commissione anche nella settimana prossima, secondo quanto potrà essere stabilito dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Passando all'esame del provvedimento, composto da 13 articoli suddivisi in quattro capi, premette che esso reca innanzitutto misure urgenti volte ad affrontare serie problematiche di natura sociale a partire dal triste fenomeno della violenza di genere che, nelle sue manifestazioni più estreme, evolve sempre più spesso in femminicidio vero e proprio. A tale riguardo osserva che l'incidenza del fenomeno sul piano statistico è ormai nota e assai allarmante ed ha imposto al Governo, anche in attuazione della già ratificata Convenzione di Istanbul, l'adozione di nuove misure più severe che, si auspica, possano avere un effetto di contrasto e sappiano incidere anche sul piano culturale, oltre che su quello repressivo.

Quanto alle norme di competenza della Commissione, evidenzia che riguardano gli articoli inseriti nel Capo II recanti norme che mirano a garantire più elevati standard di sicurezza e a rafforzare la tutela dell'ordine pubblico, contrastando alcuni specifici fenomeni criminosi di particolare allarme sociale. In particolare, sono da valutare i commi 2 e 3 dell'articolo 6 che sospendono, per il solo esercizio finanziario 2013, l'efficacia della norma, di cui all'articolo 9, comma 2-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2010, che ha previsto per le Forze armate e per le Forze di polizia la riduzione delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale. All'ultimo periodo la disposizione si completa con la precisazione che, per l'anno 2014, resta ferma la proroga delle stesse disposizioni, prevista dal decreto-legge n. 98 del 2011.

Ricorda, quindi, che – nell'ambito delle misure di contenimento della spesa in materia di pubblico impiego – la disposizione del 2010 ha previsto che lo stanziamento destinato alla corresponsione delle indennità correlate alle specifiche attività operative per il personale del Comparto sicurezza in servizio per gli anni 2011, 2012 e 2013 non superi il corrispondente importo dell'anno 2010, riducendolo automaticamente in misura proporzionale alla riduzione di personale in servizio. Come evidenziato dalla relazione illustrativa, sottolinea che la deroga è motivata dalla stretta necessità di fronteggiare le esigenze di funzionalità dei comparti interessati, atteso che i suddetti emolumenti accessori consentono di compensare il maggior impiego del personale in conseguenza proprio della riduzione per effetto delle cessazioni dal servizio non integralmente reintegrate in applicazione del parziale blocco del *turn over*. In considerazione di ciò appare, dunque, opportuno un chiarimento da parte del Governo sugli effetti che queste misure producono sul trattamento economico del personale, anche al fine di poter valutare la possibilità di estendere la citata deroga all'esercizio finanziario 2014.

Il comma 3 del medesimo articolo contiene disposizioni relative alla copertura finanziaria degli oneri complessivi, pari a 6.299.662 euro, che incide, mediante corrispondente utilizzo delle somme disponibili in conto residui, sull'autorizzazione di spesa finalizzata a due distinti interventi: il riallineamento di alcune posizioni di carriera del personale delle Forze armate e il riordino dei ruoli e delle carriere di parte del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.

Passando all'articolo 7, sottolinea che esso reca disposizioni in materia di sicurezza dei cittadini, tra cui rileva evidenziare il comma 3. La modifica proposta all'articolo 24, comma 74, del decreto-legge n. 78 del 2009, appare finalizzata ad ampliare in modo piuttosto indefinito i versanti di impegno del contingente di 1250 appartenenti alle Forze armate, che possono essere messi a disposizione dei prefetti nell'ambito del piano di impiego per il controllo del territorio. La norma consente, infatti, di poter impiegare tale contingente anche per compiti diversi e ulteriori rispetto ai servizi di perlustrazione e di pattuglia. Anche su questo punto appare opportuno un chiarimento da parte del rappresentante del Governo, poiché la formulazione letterale della norma proposta sembra precludere alla possibilità di impiegare in qualunque modo il suddetto contingente.

In conclusione, nell'esprimere una valutazione complessivamente positiva sul provvedimento in esame per le parti di competenza della Commissione, si riserva di formulare una proposta di parere favorevole che potrà essere integrata da eventuali elementi che potranno emergere nel corso del dibattito.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame.

Donatella DURANTI (SEL) si associa alla richiesta di chiarimenti formulata dall'onorevole Giuditta Pini. In particolare, manifesta preoccupazione riguardo alla disposizione di cui al comma 3, dell'arti-

colo 7, relativa ai compiti del contingente di militari che possono essere messi a disposizione dei prefetti nell'ambito del piano di impiego per il controllo del territorio. Ritiene, infatti, che la modifica proposta dalla disposizione in esame prelude all'impiego degli appartenenti alle Forze armate anche in compiti di ordine pubblico che, invece, non rientrano nelle funzioni istituzionali delle Forze armate.

Elio VITO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 102/2013: Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. C. 1544 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Rosanna SCOPELLITI (PdL), *relatore*, evidenzia che, come noto, il provvedimento, in attuazione di uno dei punti qualificanti del programma di Governo, ha, innanzitutto provveduto a sopprimere in via definitiva il pagamento della prima rata dell'IMU già dovuta per il 2013 per le abitazioni principali e per altre categorie di immobili (rata che era stata sospesa dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 54 del 2013, convertito nella legge n. 85 del 2013).

Sottolinea che a ciò si accompagna l'introduzione di una disciplina più favorevole per i contribuenti in ordine ad alcune categorie di immobili e ad alcune situazioni abitative che assumono particolare rilevanza sul piano sociale ed economico.

Nel fare presente che tra queste situazioni appaiono rientrare quelle previste dall'articolo 2, comma 5, di competenza di questa Commissione, esprime viva soddisfazione per il recepimento di una norma

che è stata al centro di una iniziativa legislativa a sua prima firma (C. 1120), presentata lo scorso 30 maggio e assegnata alla Commissione finanze, finalizzata a rivedere la disciplina dell'IMU per gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché da quello dipendente dalle Forze di polizia a ordinamento civile residente per ragioni di servizio in città diversa rispetto a quella ove ricade l'immobile di proprietà o che siano inviati in missione all'estero, a condizione che le stesse non siano locate.

Ricorda, quindi, che nel nostro Paese operano circa 500.000 operatori delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei Vigili del fuoco i quali frequentemente, per ragioni di servizio, lavorano e vivono in località distanti dalla propria città di origine. Di tratta di uomini e donne che, per via dei trasferimenti e dei cambi di sede, ai quali sono sottoposti con regolarità, alloggiavano in caserma o che, per contenere le spese mensili, condividevano un appartamento in affitto con altri colleghi, lasciando l'immobile di proprietà in uso alla famiglia o, addirittura, disabitato. Come noto, l'operatore delle Forze armate e in generale dell'ordine che presta servizio lontano da casa è tenuto per ragioni d'ufficio a trasferire anche il proprio domicilio o la propria residenza; ciò comporta – a causa di un *vulnus* recato dalla disciplina dell'IMU – che tali operatori si trovino a dover pagare l'imposta relativa all'immobile di proprietà con le aliquote aggravate previste per la seconda casa, in quanto l'abitazione principale, nella maggior parte dei casi, non coincide con la quella di residenza.

Ricorda, inoltre, che in base alla normativa sull'IMU si poteva qualificare come abitazione principale l'immobile di proprietà dell'agente delle Forze dell'ordine, o di un qualsiasi altro appartenente a corpi militari, nel quale lo stesso risulti residente, ma che, per ragioni di servizio, non venga utilizzato come dimora abituale, in quanto in tali casi non era riscontrabile la

sussistenza del doppio requisito contestuale – ovvero residenza anagrafica e dimora abituale – necessario per il riconoscimento del trattamento agevolato. Nel caso, invece, in cui il soggetto non avesse neanche la residenza nell'immobile di sua proprietà (ma risieda ad esempio nell'immobile in cui ha obbligo di dimora, ovvero in altro luogo), nessuna agevolazione poteva ritenersi spettante, anche ove tale immobile sia l'unico posseduto sul territorio nazionale dal soggetto passivo, in quanto l'agevolazione ai fini dell'imposta municipale propria non era legata al possesso di una « prima casa », come invece avviene ai fini dell'imposta di registro o imposta sul valore aggiunto, ma all'uso effettivo dell'immobile quale propria abitazione principale.

Peraltro ricorda che, nel corso della precedente legislatura, la questione è stata oggetto di un'analoga iniziativa legislativa da parte dell'onorevole Paglia sotto forma di emendamento alla legge di conversione del decreto-legge n. 16 del 2012 sulle semplificazioni fiscali, respinto dalla Commissione finanze durante l'iter di esame del provvedimento.

Ritiene, dunque, che alla luce di quanto fin qui esposto, ci siano gli estremi affinché la Commissione proceda all'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in titolo, considerata la necessità di provvedere ad andare incontro alle esigenze specifiche di un Comparto cui, per ragioni di servizio allo Stato, sono imposti sacrifici e aggravii economici.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO si riserva di intervenire in una successiva seduta dedicata all'esame del provvedimento.

Domenico ROSSI (SCpI) esprime apprezzamento per il rigoroso lavoro svolto dall'onorevole Scopelliti, sottolineando come la norma di interesse della Commissione difesa recepisca i contenuti di un ordine del giorno presentato dal Gruppo di scelta civica nel corso dell'esame sul decreto-legge n. 54 del 2013 al fine di equiparare il trattamento fiscale stabilito per le prime case anche per le abitazioni nelle quali vivono le persone che hanno le proprie case principali nelle zone colpite da eventi sismici e che risultino distrutte o inagibili, totalmente o parzialmente.

Manifesta, dunque, la propria soddisfazione al rappresentante del Governo al quale chiede, tuttavia, di chiarire se l'applicazione della norma debba avvenire a partire solo dalla seconda rata dell'IMU oppure già dal 1° gennaio 2013, come auspicabile.

Elio VITO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.40.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013. C. 1239 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>) ...	34
Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94 ^{ma} sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno. C. 1328-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	35

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 settembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Stefano Fassina.

La seduta comincia alle 10.40.

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013.

C. 1239 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento, recante la ratifica del trattato sul commercio delle armi adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni unite il 2 aprile 2013,

è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 26 luglio 2013 e che, in quell'occasione, anche alla luce della relazione tecnico-finanziaria predisposta dal Ministro degli affari esteri, la Commissione bilancio ha espresso un parere favorevole sul testo. Rileva che nella medesima data del 26 luglio 2013, la Commissione affari esteri ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, senza apportare ad esso alcuna modificazione. Evidenzia che il testo all'esame dell'Assemblea non sembra, quindi, presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Fa presente che, in data odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti e che la proposta emendativa in esso contenuta non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime nulla osta sull'ulteriore corso del provvedimento e sulla proposta emendativa ad esso riferita.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole sul testo e nulla osta sulla proposta emendativa ad esso riferita.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94^{ma} sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno.

C. 1328-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento, recante la ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94a sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno, è già stato esaminato

dalla Commissione bilancio nella seduta del 29 luglio 2013 e che, in quell'occasione la Commissione bilancio ha espresso un parere favorevole sul testo. Rileva che, in data 30 luglio 2013, le Commissioni riunite affari esteri e lavoro hanno concluso l'esame del provvedimento in sede referente, senza apportare ad esso alcuna modificazione. Osserva pertanto che il testo all'esame dell'Assemblea non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario. Fa presente che, in data odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti e che le proposte emendative in esso contenute non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avallo del Governo.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime nulla osta sull'ulteriore corso del provvedimento e sulle proposte emendative ad esso riferite.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, propone di esprimere parere favorevole sul testo e nulla osta sulle proposte emendative ad esso riferite.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.50.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00298 D'Uva: Sulla nomina di un componente della Commissione per l'abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale 11/A2, storia moderna	36
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	38
5-00353 Piccoli Nardelli: Sugli interventi a favore dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche e del Servizio bibliotecario nazionale	37
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	40
5-00360 Fabbri: Sulle azioni per assicurare l'offerta della scuola dell'infanzia e della scuola primaria in modo adeguato alle necessità delle famiglie	37
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	42
5-00540 Palmieri: Sul decreto ministeriale di aggiornamento dei requisiti tecnici per lo sviluppo di siti e applicazioni web delle pubbliche amministrazioni	37
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	43

INTERROGAZIONI

Martedì 10 settembre 2013. — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN. — Intervengono il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Iliaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua, e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 13.30.

5-00298 D'Uva: Sulla nomina di un componente della Commissione per l'abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale 11/A2, storia moderna.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Francesco D'UVA (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo. Nonostante apprezzi le dimissioni del componente della Commissione per l'abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale 11/A2, oggetto della presente interrogazione, sottolinea che per raggiungere questo risultato sono state necessarie più segnalazioni da parte della comunità scientifica, mentre l'ANVUR, che ha il compito di valutare i titoli degli aspiranti a tali Commissioni, non si era prontamente accorta delle incongruenze presenti nel curriculum del docente indicato nell'interrogazione in titolo e aventi ad oggetto le sue pubblicazioni scientifiche. Chiede quindi di verificare che non vi siano casi analoghi all'interno della Commissione per l'abilitazione scientifica nazionale e di attivarsi perché quanto accaduto non si possa ripetere in futuro.

5-00353 Piccoli Nardelli: Sugli interventi a favore dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche e del Servizio bibliotecario nazionale.

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), replicando, si dichiara pienamente soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, che ringrazia per la puntualità. Chiede inoltre che si continui a monitorare la situazione, per poter prontamente agire a salvaguardia del settore oggetto dell'interrogazione.

5-00360 Fabbri: Sulle azioni per assicurare l'offerta della scuola dell'infanzia e della scuola primaria in modo adeguato alle necessità delle famiglie.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Marilena FABBRI (PD), replicando, si dichiara pienamente soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, in particolare per quanto riguarda il territorio della provincia di Bologna e dell'Emilia Romagna.

5-00540 Palmieri: Sul decreto ministeriale di aggiornamento dei requisiti tecnici per lo sviluppo di siti e applicazioni *web* delle pubbliche amministrazioni.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Antonio PALMIERI (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, auspicando che sia davvero imminente la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto oggetto dell'interrogazione in esame.

Giancarlo GALAN, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO 1

5-00298 D'Uva: Sulla nomina di un componente della Commissione per l'abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale 11/A2, storia moderna.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla questione illustrata dall'onorevole interrogante, in primo luogo si informa che con lettera dell'8 agosto scorso, inviata al Sig. Ministro, il Prof. Angelo Sindoni ha rassegnato le dimissioni da componente della commissione per l'abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale 11/A2, « Storia moderna ».

Con decreto adottato in pari data, il competente direttore generale ha accettato le dimissioni e ha indetto un nuovo sorteggio per la sostituzione del commissario dimissionario, che si è svolto lo scorso 29 agosto.

Ciò premesso, giova comunque illustrare quali siano stati gli accertamenti compiuti dall'amministrazione a fronte delle segnalazioni sulla non presunta non regolarità della designazione dell'interessato.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto direttoriale n. 181 del 2012, l'ANVUR è chiamata ad accertare la qualificazione scientifica degli aspiranti commissari, con riferimento al superamento dei valori mediani degli indicatori definiti dal decreto ministeriale n. 76 del 2012.

Per le aree umanistiche i suddetti indicatori consistono nel numero di libri, del numero di articoli su rivista e capitoli di libro e del numero di articoli in riviste di classe A, pubblicati nel decennio antecedente la presentazione della domanda.

Nell'effettuare tale accertamento, l'ANVUR si basa sulle pubblicazioni presenti nei *curricula*, autocertificate dai candidati. Il bando per gli aspiranti commissari sta-

biliva infatti che le dichiarazioni rese nella domanda e nella documentazione allegata sono da ritenersi rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

Anche nel caso del Prof. Angelo Sindoni, la suddetta Agenzia, con delibera n. 82 del 3 ottobre 2012, ha accertato, sulla base delle informazioni contenute nel *curriculum*, il possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale n. 76/2012.

Una volta compiuta tale procedura, il candidato è stato ammesso al sorteggio che si è tenuto in data 12 dicembre 2012 ed è stato estratto quale componente della commissione per l'abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale 11/A2 – Storia moderna.

Successivamente, a seguito di un esposto presentato al Ministero da rappresentanti della comunità scientifica di riferimento, nel quale veniva segnalato che alcuni dei lavori scientifici dichiarati dall'interessato non risultavano pubblicati, la competente direzione generale ha chiesto all'ANVUR di effettuare le verifiche di competenza sul *curriculum* scientifico.

Attraverso tali verifiche sono stati individuati una serie di lavori che, pur già dotati di codice ISBN, non risultavano pubblicati entro la scadenza prevista dal bando per gli aspiranti commissari. Contestualmente l'ANVUR ha effettuato un nuovo calcolo degli indicatori, accertando che anche espungendo i predetti lavori, il prof. Sindoni raggiungeva i requisiti di qualificazione scientifica previsti per far parte della commissione (delibera n. 51 del 7 maggio 2013).

Nel frattempo, la competente direzione generale del Ministero provvedeva alla rettifica del *curriculum* del docente in questione, pubblicato sul sito del Ministero, con l'espunzione dei riferimenti alle pubblicazioni non valutabili (nota direttoriale n. 12976 del 3 giugno 2013).

In data 28 giugno 2013 è pervenuta al Ministero una nuova segnalazione, sempre proveniente dalla comunità scientifica di riferimento, con la quale si chiedeva un'ulteriore verifica sul *curriculum* dell'interessato, anche questa prontamente trasmessa all'ANVUR per gli approfondimenti di competenza.

In data 24 luglio 2013, l'Agenzia adottava una nuova delibera con la quale confermava la qualificazione dell'interessato pur segnalando ulteriori incongruenze nelle indicazioni contenute nel *curriculum*, in ordine alle quali il Ministero chiedeva all'interessato i dovuti chiarimenti.

In data 8 agosto, come già detto, quest'ultimo rassegnava le dimissioni da componente della Commissione.

Da quanto illustrato pare emergere la linearità e trasparenza delle azioni compiute dai competenti uffici del Ministero, nell'ottica di assicurare la legittimità della procedura di valutazione in corso.

ALLEGATO 2

5-00353 Piccoli Nardelli: Sugli interventi a favore dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche e del Servizio bibliotecario nazionale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'On.le Piccoli Nardelli chiede quali atti il Governo intenda porre in essere affinché ci sia una inversione di tendenza con le precedenti politiche di rigore economico in campo culturale e se si ritenga rifinanziare l'istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU) affinché sia garantita la continuità di tutti i servizi erogati dal medesimo Istituto.

Premessa indispensabile è che l'ICCU continuerà a svolgere il proprio fondamentale servizio al pubblico e che non è a rischio chiusura per ragioni finanziarie.

Un primo aspetto critico della situazione attuale dell'istituto è costituito dalla ridotta disponibilità di risorse umane, che hanno subito una forte contrazione negli ultimi anni nell'ambito della generale riduzione degli organici pubblici. La questione degli organici rispecchia la situazione di carenza diffusa per l'amministrazione statale in genere e per l'intero settore bibliotecario, con particolare riguardo per le regioni del centro-nord.

Nonostante le drastiche misure di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica che investono tutta la pubblica amministrazione, la competente Direzione generale ha limitato per l'anno corrente la carenza complessiva di risorse finanziarie, attraverso un ingente sforzo per il reperimento di risorse integrative.

Come correttamente indicato dall'onorevole interrogante infatti, per il 2013, il finanziamento complessivo dell'ICCU, de-

stinato prevalentemente al Servizio bibliotecario nazionale, ammonterà a 1.875.567,75 euro rispetto ai complessivi 2.185.000,00 del 2012, limitando al 14 per cento l'originario taglio del 31 per cento rispetto al 2012.

Tale risultato è stato conseguito, da un lato, grazie al mantenimento dello stanziamento di euro 130.000.00 sul capitolo finalizzato allo sviluppo di SBN, e dall'altro, al supporto che la Direzione generale per le biblioteche ha dato alla programmazione di risorse integrative a favore dell'ICCU (affidate in gestione unificata alla Direzione generale per l'organizzazione e gli affari generali) e a una rimodulazione di fondi residui disponibili. Complessivamente si prevede di passare dai 500.000.00 euro di risorse aggiuntive assegnate all'istituto nel 2012 ai 675.688,75 euro dell'anno corrente.

Si ricorda, inoltre, che l'istituto può integrare i finanziamenti statali con alcuni cofinanziamenti europei per progetti di studio, ricerca e valorizzazione, e può disporre di proventi, anche se di importo non considerevole, derivanti dalle proprie attività di promozione, pubblicazione, consulenza e collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani, comunitari e internazionali.

Non va, comunque, sottaciuta la sempre maggiore difficoltà per questa Amministrazione di sopperire in modi alternativi alla carenza di risorse sui capitoli propri di finanziamento dell'istituto o di

SBN, nonostante la costante azione di riduzione dei costi portata avanti negli ultimi anni.

Al fine di proseguire e implementare la positiva esperienza del Servizio bibliotecario nazionale, nel contesto della crisi economica che da anni ha investito il nostro Paese, la competente Direzione generale ha avviato da tempo un attento monitoraggio dei costi del Servizio e stimolato, sin dal 2011, iniziative volte alla riduzione strutturale dei costi di mantenimento dell'infrastruttura informatica. Infine, è stato di recente costituito un gruppo di lavoro per elaborare un piano di razionalizzazione dei poli bibliotecari costituenti il sistema, al fine di ridurre ulteriormente i costi di gestione legati al mantenimento del Servizio bibliotecario in tutte le strutture centrali e periferiche afferenti. Il risultato conseguito negli ultimi tre anni è

quantificabile in una riduzione di circa il 20 per cento dei costi direttamente attribuibili a SBN.

Tale comportamento virtuoso, combinato con la disponibilità di risorse finanziarie integrative come sopra accennato, ha consentito finora di neutralizzare gli effetti negativi dei tagli lineari di bilancio sull'ICCU e su SBN in generale. Occorre, tuttavia, rilevare che la legge di bilancio per il triennio 2013-2015 prevede, a partire dal 2014, ulteriori tagli generalizzati ai capitoli della tabella ministeriale, sia di funzionamento che di investimento, che per quanto riguarda i capitoli di pertinenza dell'ICCU e di SBN saranno compresi tra il 15 e il 20 per cento, portando la percentuale di finanziamento erogato sui capitoli « propri » dell'ICCU e di SBN al 50 per cento del fabbisogno reale.

ALLEGATO 3

5-00360 Fabbri: Sulle azioni per assicurare l'offerta della scuola dell'infanzia e della scuola primaria in modo adeguato alle necessità delle famiglie.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Prima di affrontare il tema posto nell'atto parlamentare degli organici assegnati alla regione Emilia Romagna, giova ricordare che dopo diversi anni nei quali le dotazioni organiche del personale docente hanno subito una forte riduzione (in applicazione dell'articolo 64 della legge n. 133 del 2008), a partire dall'anno scolastico appena trascorso si è registrata un'inversione di tendenza e gli organici sono stati confermati nella misura dell'anno scolastico 2011/2012, senza alcuna riduzione.

Il numero dei docenti ammonta oggi a 600.839 unità, e tale entità è stata confermata anche per l'anno scolastico 2013/2014; nell'organico di fatto, poi, tale dotazione è aumentata a 627.732 unità.

La conferma degli organici assicura stabilità alle scuole che potranno programmare gli interventi, così garantendo la formazione di tutte le classi necessarie, il mantenimento del tempo scuola nei vari gradi di istruzione e l'istituzione dei diversi indirizzi e articolazioni nell'istruzione secondaria di secondo grado.

Per quanto riguarda la regione Emilia Romagna, in considerazione dell'incremento della popolazione scolastica, in organico di diritto per l'anno scolastico 2013/2014 sono stati assegnati 374 posti in più rispetto all'anno scolastico precedente, ai quali si sono aggiunti altri 180 posti in organico di fatto, nonché altri 129 per le zone terremotate, per un totale di 683 posti.

Dai dati attualmente presenti al sistema informativo risultano essere stati assegnati 127 posti alla scuola dell'infanzia e oltre 259 posti alla scuola primaria.

Riguardo alla situazione della scuola dell'infanzia della provincia di Bologna, è stato interessato il competente Ufficio scolastico regionale il quale, sentito anche l'Ufficio di ambito territoriale, ha comunicato che per il prossimo anno scolastico sono state autorizzate in organico di diritto le sezioni già attivate in organico di fatto per l'anno scolastico 2012/2013, per un numero complessivo di 515 sezioni, di cui 489 ad orario normale e 26 ad orario ridotto, con un incremento rispetto all'organico di diritto 2012/2013 di n. 6 sezioni, di cui 3 assegnate al territorio del comune di Bologna. Ulteriori 22 nuove sezioni sono state attivate con le assegnazioni in organico di fatto, offrendo in tal modo la possibilità di iscrizione nelle sezioni statali dell'infanzia del territorio bolognese ad oltre 600 bambini.

Riguardo alla scuola primaria per la medesima provincia, la dotazione aggiuntiva disposta in organico di fatto ha consentito la formazione di 7 nuove classi, autorizzando complessivamente 1913 classi a fronte delle 1906 dell'anno scolastico 2012/2013. In particolare, il numero di classi a tempo pieno autorizzate per il 2013/2014 è di 1099.

Il predetto Ufficio di ambito territoriale ha poi segnalato che l'assegnazione alla scuola primaria di 26 docenti in più rispetto all'organico di fatto dell'anno precedente, ha consentito l'ampliamento dell'offerta formativa di numerose istituzioni scolastiche con la possibilità di estendere l'orario settimanale di lezione proprio per soddisfare l'esigenze delle famiglie.

ALLEGATO 4

5-00540 Palmieri: Sul decreto ministeriale di aggiornamento dei requisiti tecnici per lo sviluppo di siti e applicazioni web delle pubbliche amministrazioni.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto parlamentare in esame gli Onorevoli interroganti chiedono notizie circa il perfezionamento e l'entrata in vigore del decreto di aggiornamento dei requisiti per l'accessibilità dei siti internet e dei sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni, adottato dal Ministro *pro tempore* Francesco Profumo il 20 marzo 2013, sulla base della delega di funzioni in materia di innovazione tecnologica conferita a quest'ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011.

Al riguardo si rassicura che il provvedimento in questione è stato registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2013 ed è in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Si ricorda che attraverso questo intervento, che è stato predisposto attraverso l'impegno di un gruppo di lavoro che ha

coinvolto le associazioni degli sviluppatori, i responsabili delle pubbliche amministrazioni e una rappresentanza delle persone disabili e previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative delle predette persone disabili, vengono recepite le indicazioni dell'Unione Europea in tema di accessibilità delle informazioni e dei servizi erogati dai siti delle pubbliche amministrazioni, così consentendo di poter sviluppare servizi tecnologicamente innovativi nel rispetto del diritto di tutti i cittadini di poterne usufruire, indipendentemente dalla disabilità.

Le nuove indicazioni mirano infatti a rendere ogni sito accessibile in ogni sua parte, senza che determinate tecnologie o programmi possano inficiarne l'utilizzo da parte di cittadini portatori di qualsiasi disabilità.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012. C. 1309 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*)

44

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 settembre 2013. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 12.30

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012.

C. 1309 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Enrico BORGHI (PD), *relatore*, informa che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge C. 1309, recante l'autorizzazione alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012.

Fermo restando il fatto che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere solo con riferimento alle parti del provvedimento che rientrano nelle materie di sua competenza, ritiene che, in considerazione del rilievo, anche politico, che la vicenda relativa alla realizzazione di questa importante opera pubblica è venuta assumendo nel corso degli anni, sia opportuno dare conto, seppure in modo sintetico, di tutto il contenuto dell'Accordo in questione, anche per dare modo ai colleghi della Commissione di avere un quadro conoscitivo completo e corretto del suo contenuto e degli impegni assunti in questa sede dal nostro Paese.

In tal senso crede sia doveroso ricordare in questa sede un dato politico, vale a dire quello relativo all'approvazione, da parte dell'Assemblea della Camera dei deputati nella seduta del che il 5 giugno 2013, delle mozioni 1-00033 (Costa), 1-00064 (Allasia), 1-00066 (Vitelli), 1-00068 (Speranza) ed 1-00069 (Giorgia Meloni). Si tratta di mozioni importanti che, in continuità con analoghe mozioni adottate nella scorsa legislatura, impegnano il Governo a dare definitivamente corso al progetto, nel rigoroso rispetto delle scadenze cronologiche, a proseguire nel dialogo costruttivo con il territorio e

con le sue espressioni istituzionali ed associative e, al tempo stesso, a ribadire con forza la propria intolleranza a qualsiasi atto intimidatorio o violento nei confronti del personale e delle strutture nei cantieri interessati da parte dell'area antagonista, ad assicurare la realizzazione delle opere di riqualificazione dei comuni che insistono sul territorio interessato dall'opera, garantendo l'erogazione delle risorse necessarie e affiancando i comuni nella redazione di un piano strategico di ripresa economica, anche attraverso il superamento del patto di stabilità.

Passa, quindi, ad illustrare l'Accordo in esame, osservando preliminarmente che esso reca le condizioni per la realizzazione e futura gestione della sezione transfrontaliera dell'opera (la parte comune compresa tra Saint-Jean-de-Maurienne in Francia e Susa-Bussoleno in Italia), nonché la disciplina della costituzione e del funzionamento del Promotore pubblico (l'organo comune, dotato di personalità giuridica, costituito e controllato paritetivamente da Francia e Italia), che di tale sezione sarà il futuro gestore.

Fa altresì presente che l'Accordo in esame costituisce un protocollo addizionale all'Accordo tra Italia e Francia stipulato a Torino il 29 gennaio 2001, ratificato dal Parlamento italiano con la legge n. 228 del 2002, con il quale venne decisa la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, l'avvio delle attività propedeutiche, quali la creazione della società LTF (Lyon Turin Ferroviaire) per la realizzazione degli studi e dei lavori preliminari della parte comune italo-francese, nonché l'avvio delle opere connesse alla predisposizione e realizzazione dei relativi progetti. L'Accordo italo-francese del 2001 confermava, peraltro, l'impegno sottoscritto dalle Parti in un precedente Accordo intergovernativo, concluso a Parigi il 15 gennaio 1996, che ha rappresentato la prima fase del progetto di creazione del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione. Tale prima fase, conclusasi alla fine del 2001, ha visto l'effettuazione degli studi di fattibilità e l'istituzione, a tale scopo, di una Commissione intergo-

vernativa (CIG) incaricata di seguire i problemi connessi ai preparativi per la realizzazione dell'infrastruttura.

Osserva, inoltre, che l'Accordo del 2001, seconda tappa del progetto originario, era specificamente finalizzato alla definizione del tracciato ferroviario da realizzare e che, a tal fine, l'articolo 3 del medesimo Accordo ha precisato che la parte comune italo-francese della nuova linea ferroviaria Torino-Lione sia costituita da: un tunnel ferroviario a due canne lungo circa 52 chilometri scavato sotto le Alpi in territorio italiano e francese; opere di raccordo del tunnel in Italia; tutte le opere annesse (stazioni, installazioni elettriche, eccetera) necessarie all'esercizio ferroviario, nonché tutte quelle che le Parti decideranno in futuro di inserire nella parte comune in oggetto. Il successivo articolo 4 dell'Accordo del 2001 rinviava, poi, la definizione delle modalità di realizzazione delle fasi seguenti alla conclusione di protocolli addizionali.

Al riguardo, precisa, tuttavia, che l'Accordo in esame, come specificato dall'articolo 1, non costituisce uno dei protocolli addizionali previsti dall'articolo 4 dell'Accordo del 2001 e, in particolare, « non ha come oggetto di permettere l'avvio dei lavori definitivi della parte comune italo-francese, che richiederà l'approvazione di un protocollo opzionale separato, tenendo conto in particolare della partecipazione definitiva dell'Unione europea al progetto ». Esso mira, invece, come già detto, da un lato, a disciplinare le condizioni di realizzazione dell'opera, nonché le condizioni di esercizio della medesima, una volta realizzata, dall'altro, a definire la disciplina relativa alla costituzione e al funzionamento del Promotore pubblico, al quale sarà affidata la sua gestione.

Ricorda, inoltre, che l'opera in questione si colloca in una dimensione sovranazionale, dal momento che la linea Alta Velocità Torino-Lione si inserisce nel Corridoio 5 Lisbona-Kiev della Rete transeuropea dei trasporti TEN-T (Trans-European Networks-Transport) e che, nell'ottobre 2011, l'Unione europea – in un quadro di decisioni volte all'aggiorna-

mento e allo sviluppo della rete infrastrutturale TEN-T – ha indicato la creazione di una rete articolata su due livelli: una rete centrale a livello UE, da realizzare entro il 2030, basata su un approccio per corridoi ed una rete globale, da realizzare entro il 2050, che comprenderà infrastrutture a livello nazionale e regionale.

Fa presente, infine, che l'Accordo in esame, sottoscritto all'esito di una negoziazione triennale della conferenza intergovernativa Italia-Francia, specifica il tracciato del progetto, approva le modifiche via via apportate allo studio originario del 2005 e precisa la ripartizione dei costi della sezione transfrontaliera, prevedendo che l'opera venga realizzata per fasi funzionali, la prima delle quali è stata individuata nella sezione transfrontaliera compresa tra Susa, in Italia, e Saint-Jeande-Maurienne, in Francia. Al riguardo, segnala, quindi, che il progetto definitivo della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino – Lione è stato presentato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il 31 gennaio 2013 e che, in base ad esso, la Torino-Lione consisterà, nel tratto italiano, in 12 km di galleria profonda e poco più di 3 km di sistemazioni in superficie nella piana di Susa, riutilizzando a destinazione ferroviaria l'autoporto esistente.

Nel sottolineare, inoltre, che sulla base del citato progetto definitivo, il consumo totale di suolo naturale previsto per il lato italiano della sezione transfrontaliera dell'opera è inferiore ad un ettaro, osserva che detto progetto definitivo è costituito da: 1) tunnel di base di 57 km (due gallerie indipendenti a singolo binario con rami di comunicazione ogni 333 metri) che trasformerà l'attuale tratta di valico in una linea di pianura; 2) sezione transfrontaliera che sul lato italiano si estende per 18,1 km, di cui 12,5 nel tunnel di base. La parte in superficie nella Piana di Susa per 2,6 km e la connessione alla linea storica a Bussoleno per 3 km, di cui 2,1 km in galleria; 3) galleria geognostica e di servizio de La Maddalena a Chiomonte di 7,5 km.

Quanto al contenuto complessivo dell'Accordo in esame, rileva che esso si compone di un Preambolo, di 28 articoli suddivisi in 7 titoli e di tre allegati.

Nel Titolo I sono contenute disposizioni a carattere generale. In particolare, l'articolo 1 individua l'oggetto dell'Accordo, che consiste nello stabilire le condizioni di realizzazione del progetto di collegamento ferroviario misto merci-viaggiatori tra Torino e Lione, le condizioni di esercizio dell'opera dopo la sua realizzazione e quelle di miglior utilizzo della linea storica del Fréjus.

L'articolo 1 precisa (comma 3) che l'Accordo non costituisce uno dei protocolli addizionali previsti dall'articolo 4 dell'Accordo italo-francese del 2001 (che rinvia la definizione delle modalità di realizzazione delle fasi successive alla realizzazione del tunnel – come allora previsto – alla conclusione di protocolli addizionali).

Inoltre, in base alle definizioni elencate all'articolo 2, la « sezione internazionale », cioè l'insieme delle opere, degli impianti e delle attrezzature ferroviarie costruite o da costruire tra Saint-Didier de-la-Tour e il nodo ferroviario di Torino, risulta costituita da tre parti: la parte francese, quella comune italo-francese e quella propriamente italiana. In particolare, la « sezione transfrontaliera », come già accennato, è quella sezione della parte comune compresa tra Saint-Jean-de-Maurienne in Francia e Susa-Bussoleno in Italia; il « Promotore pubblico » è invece l'organo comune, dotato di personalità giuridica, pariteticamente costituito e controllato dalla Francia e dall'Italia per le finalità di cui all'articolo 6 del medesimo Accordo.

L'articolo 4 rimanda all'Allegato I (che è parte integrante dell'Accordo) per la mappa della parte comune italo-francese, enumerando le infrastrutture che la costituiscono e prevedendo, per la realizzazione delle medesime, un processo per fasi funzionali. La prima fase, oggetto dell'Accordo in esame, vedrà la realizzazione della sezione transfrontaliera che comprende le stazioni di Saint-Jean-de-Maurienne e di Susa, nonché i raccordi delle

linee esistenti. In aggiunta, Rete Ferroviaria Italiana (RFI) realizzerà dei lavori di miglioramento della capacità sulla linea storica Avigliana-Bussoleno. La norma, infine, rinvia ad ulteriori accordi tra le Parti la definizione delle fasi successive.

Ai sensi dell'articolo 5 la definizione delle modalità di avvio dei lavori definitivi della sezione comune italo-francese è demandata, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 dell'Accordo del 29 gennaio 2001, ad un nuovo Protocollo addizionale.

Il Titolo II enuclea le disposizioni relative alla *governance* del progetto e al diritto applicabile. In particolare, con l'articolo 6 si delineano ruolo, funzioni e responsabilità del Promotore pubblico, ente aggiudicatore ai sensi della direttiva 2004/17/CE del 3 marzo 2004, istituito dalle Parti, la cui sede legale è a Chambéry (Francia) mentre la Direzione operativa è fissata a Torino.

Il Promotore pubblico, che è gestore dell'infrastruttura della sezione transfrontaliera, è l'unico responsabile della conclusione e del monitoraggio dell'esecuzione dei contratti richiesti dalla progettazione, dalla realizzazione e dall'esercizio della sezione transfrontaliera. Esso inoltre è responsabile nei confronti delle Parti e dell'Unione europea. La composizione del Consiglio di amministrazione del Promotore pubblico è paritaria tra i due Stati Parte.

L'articolo 7 istituisce in seno al Promotore pubblico una Commissione dei contratti composta di 12 membri nominati per metà da ciascuna Parte (il presidente è nominato dalla Parte francese), delineandone ambito di competenza, compiti e responsabilità. In particolare, segnala che l'istituzione di tale organo è finalizzata a garantire il rispetto dei principi di libertà di accesso, di parità di trattamento e di trasparenza delle procedure di aggiudicazione dei contratti per lavori, forniture e servizi necessari per la realizzazione della sezione transfrontaliera dell'opera in questione, nonché per garantire le esigenze di scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa e di rigore finanziario nell'esecuzione dei citati contratti. All'interno

della Commissione dei contratti è costituita, inoltre, una Commissione di valutazione, composta da sei membri, tre di parte francese e tre di parte italiana (il presidente è nominato dal presidente della Commissione dei contratti), alla quale è affidato il compito di svolgere un lavoro istruttorio sulle offerte finali ricevute e di formulare alla Commissione dei contratti proposte e pareri tecnici, giuridici, economici e finanziari sull'aggiudicazione dei contratti di appalto per lavori, forniture e servizi.

Con l'articolo 8 si istituisce un Servizio permanente di controllo composto da dodici esperti nei settori interessati dalle attività del Promotore pubblico nominati per metà da ciascuna Parte (il presidente del Servizio è nominato dalla parte francese). Il Servizio, collocato presso il Promotore pubblico che, sotto il controllo delle Parti, provvede al suo corretto funzionamento, è incaricato del rispetto del corretto impiego dei fondi pubblici, della corretta esecuzione del progetto e del buon funzionamento del Promotore pubblico. Ad esso sono assicurati i più ampi poteri investigativi e la disponibilità dei documenti, essendogli riconosciuta la possibilità di presentare relazioni e note di avvertimento su tutti gli aspetti dell'esecuzione del progetto, nonché raccomandazioni motivate per migliorare l'efficacia del Promotore pubblico. Le modalità pratiche di funzionamento del Servizio permanente di controllo sono previste dallo statuto e dal regolamento interno del Promotore pubblico.

L'articolo 9 detta disposizioni in ordine alla Commissione intergovernativa ed alle sue competenze, nonché ai due organismi che essa è chiamata ad istituire nel proprio ambito, ossia il Comitato di sicurezza tecnica e il Comitato di sicurezza antisabotaggio/antiterrorismo (ASAT). L'ASAT, che è organismo consultivo, ha come compiti, in particolare, l'emissione di pareri o proposte alla CIG; l'interlocuzione con il Promotore pubblico e con gli organi istituiti nell'ambito del medesimo sui temi ASAT, la predisposizione di documenti relativi alla sicurezza e la trasmissione

delle istruzioni della CIG. ASAT, per lo svolgimento dei propri compiti, può ricorrere, senza oneri finanziari aggiuntivi, alla collaborazione delle Direzioni competenti in materia di sicurezza delle Amministrazioni di ciascuna Parte.

Gli articoli 10, 11 e 12 riguardano, rispettivamente, il diritto applicabile, la proprietà delle opere e la ricapitalizzazione del Promotore pubblico. Con riferimento al citato articolo 10, precisa che, tenuto conto dell'unità fisica e funzionale della sezione transfrontaliera dell'opera, l'aggiudicazione e l'esecuzione dei contratti di appalto conclusi dal Promotore pubblico sono disciplinate dal diritto pubblico francese e i relativi contenziosi sono di competenza della giurisdizione amministrativa francese. Resta salvo, tuttavia, che l'aggiudicazione e l'esecuzione dei contratti che non hanno un legame diretto con la sezione transfrontaliera dell'opera e che devono essere eseguiti unicamente sul territorio italiano, sono sottoposte al diritto italiano e le relative controversie sono devolute alla giurisdizione italiana.

Segnala, inoltre, che, sempre ai sensi dell'articolo 10 dell'Accordo in esame, l'adempimento delle procedure di autorizzazione in materia ambientale e urbanistica necessarie per la realizzazione della sezione transfrontaliera dell'opera, è disciplinato dal diritto francese per la parte dell'opera situata sul territorio francese e dal diritto italiano per la parte dell'opera situata sul territorio italiano. Allo stesso modo è prevista l'applicazione del diritto territoriale per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di occupazione del personale addetto alla realizzazione della sezione transfrontaliera dell'opera.

L'articolo 13 disciplina, quindi, la possibilità che il Promotore pubblico riceva, nel termine di 12 mesi dalla sua costituzione, la totalità o una parte dei diritti e degli obblighi di LTF (Lyon Turin Ferroviaire) SAS.

Con il Titolo III dell'Accordo vengono poi precisate alcune disposizioni in merito al finanziamento degli studi, dei sondaggi e dei lavori preliminari della parte comune

della sezione internazionale. In particolare ai sensi dell'articolo 15 i sovraccosti derivanti dal cambiamento del tracciato in Italia rispetto al progetto originario (« Sinistra Dora ») saranno sostenuti totalmente dalla Parte italiana che beneficerà della globalità del relativo finanziamento europeo.

Il Titolo IV precisa e definisce le disposizioni relative alle modalità di realizzazione del progetto. Per la prima fase, riguardante la realizzazione della sezione transfrontaliera, le modalità di finanziamento prevedono che, al netto del contributo dell'Unione europea e della parte finanziata dai pedaggi versati dalle imprese ferroviarie, la chiave di ripartizione scelta è del 57,9 per cento per la parte italiana e del 42,1 per cento per la parte francese nei limiti del costo stimato nel progetto definitivo, certificato da un terzo esterno (articolo 18).

I costi della sezione transfrontaliera sono valutati in circa 8,5 miliardi di euro, di cui il 60 per cento a carico di Italia e Francia (nella misura rispettivamente del 57,9 per cento e del 42,1 per cento) e il restante 40 per cento a carico dell'Unione europea.

Con il Titolo V (articoli 20-22) vengono definite le disposizioni applicabili alla messa in servizio dell'opera e al suo esercizio, ivi comprese le disposizioni relative alla sicurezza, all'organizzazione dei soccorsi e alla gestione delle circostanze eccezionali (articolo 21).

Il Titolo VI (articoli 23-25) definisce le misure di accompagnamento del progetto. In questo ambito, segnalo l'importanza dell'articolo 23 dell'Accordo, che impegna le Parti a condurre politiche tese a favorire il trasferimento modale del trasporto dalla strada alla ferrovia, conformemente agli obiettivi della Convenzione per la protezione delle Alpi, (firmata a Salisburgo il 7 novembre 1991 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 14 ottobre 1999, n. 403). Con l'articolo 24, inoltre, le Parti, al fine di stabilire le misure di accompagnamento necessarie a garantire lo sviluppo del traffico merci sul corridoio Torino-Lione ed a trasferire al Pro-

motore pubblico la gestione dell'infrastruttura della linea storica del Fréjus, sono impegnate a modificare opportunamente la Convenzione relativa alle stazioni di Modane e Ventimiglia e ai tratti ferroviari tra le due stazioni, firmata il 29 gennaio 1951 e ratificata con la legge n. 1907 del 1952.

Il Titolo VII, che comprende gli articoli da 26 a 28, reca infine le disposizioni finali. In particolare, secondo l'articolo 26, alle Parti è riconosciuta la possibilità di emendare il testo dell'Accordo, compresa la previsione di prestazioni supplementari minori. Il successivo articolo 27 è dedicato alla composizione delle controversie tra gli Stati o tra uno Stato e il Promotore pubblico, che è demandata al giudizio di un tribunale arbitrale all'uopo istituito. L'articolo 28, infine, reca le disposizioni inerenti alla ratifica e all'entrata in vigore dell'Accordo.

La norma specifica che le disposizioni dell'Accordo in esame abrogano quelle degli accordi del 15 gennaio 1995 e del 29 gennaio 2001 nella misura in cui sono ad esse contrarie.

Aggiunge che l'Accordo comprende anche i seguenti allegati: 1) Allegato 1, recante le due cartine della sezione transfrontaliera che comprende le stazioni internazionali di Susa e Saint-Jean-de-Maurienne, nonché i raccordi alle linee già esistenti; 2) Allegato 2, recante un documento sui principi per il montaggio giuridico, economico e finanziario dell'opera; 3) Allegato 3, recante un documento sui principi relativi alle misure di trasferimento modale adottate dai due Stati.

Detto questo con riferimento all'Accordo in esame, fa infine presente che il relativo disegno di legge di ratifica ed esecuzione consta di quattro articoli recanti, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), l'ordine di esecuzione (articolo 2), gli adempimenti finanziari (articolo 3) e l'entrata in vigore della legge (articolo 4).

Al riguardo, ritiene opportuno segnalare, con riferimento all'articolo 3 del disegno di legge, che il comma 1 di tale

articolo prevede la neutralità finanziaria della legge di ratifica e che il successivo comma 2 rimanda ad un successivo protocollo addizionale, da adottare ai sensi dell'articolo 1 comma 3 dell'Accordo in esame, la disciplina dell'avvio dei lavori connessi alla realizzazione della sezione transfrontaliera della parte comune della Torino-Lione precisando, altresì, che agli oneri derivanti da tale futuro Protocollo si provvederà attraverso la relativa legge di autorizzazione alla ratifica.

Peraltro, a proposito dell'invarianza finanziaria delle norme dell'Accordo, la relazione illustrativa che correda di disegno di legge di autorizzazione alla ratifica precisa che a legislazione vigente sussistono risorse già destinate al finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari, nonché lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, complessivamente ammontanti a 2.815 milioni di euro per il periodo 2013-2029.

Mirko BUSTO (M5S), preliminarmente, osserva che la netta contrarietà del Movimento 5 Stelle alla realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione si fonda su dati e argomenti oggettivi, a partire da quelli relativi al progressivo calo dei volumi di traffico (meno 30 per cento negli ultimi anni) che, al di là delle stime e delle previsioni, sempre più dimostrano, inoppugnabilmente, l'inutilità, anzi, la dannosità dell'opera in questione. Sottolinea, inoltre, come, in un momento caratterizzato da una drammatica scarsità delle risorse pubbliche disponibili, la politica avrebbe il dovere di interrogarsi fino in fondo sul fallimento di un modello economico basato sul falso mito della crescita continua e sulla necessità di un continuo aumento della velocità degli spostamenti delle persone e dei traffici commerciali. Fa presente che occorrerebbe prendere atto della necessità di usare in modo sostenibile ed efficiente le limitate risorse naturali e economiche disponibili e, in questo quadro, la TAV è un'opera che non reca in sé alcuna utilità. Ritiene che essa sia l'emblema di un uso errato delle risorse pubbliche e di

un atteggiamento irrispettoso nei confronti dei beni comuni, della volontà dei cittadini di essere informati e di partecipare alla definizione di scelte che incidono sul territorio e sulle comunità nelle quali vivono. Conclude, quindi, preannunciando, per le suddette ragioni, la presentazione di un parere contrario del gruppo M5S sul provvedimento in esame.

Salvatore MATARRESE (SCpI), a nome del gruppo di Scelta civica per l'Italia, manifesta un convinto orientamento favorevole al provvedimento in esame, che costituisce un passo indispensabile per garantire la realizzazione di un'opera strategica, come la nuova linea ferroviaria Torino-Lione. Condanna, inoltre, con fermezza i recentissimi atti di violenza che hanno portato alla distruzione di alcune betoniere e che costituiscono solo l'ultimo di una serie intollerabile di atti di sabotaggio contro le ditte che lavorano nei cantieri dell'Alta Velocità. Conclude quindi ribadendo la posizione favorevole del suo gruppo al provvedimento in esame e anticipando il voto favorevole del suo gruppo su un'eventuale proposta di parere favorevole del relatore.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), ricollegandosi a quanto testé dichiarato dal collega Matarrese, invita la Commissione a tenere nella debita considerazione le ragioni di cittadini posti dinanzi alla continua violazione delle regole da parte di uno Stato responsabile di averli estromessi dalle decisioni incidenti sul proprio territorio, di averli espropriati del territorio medesimo e di aver causato gravi fenomeni di inquinamento. Pur non giustificando in alcun modo atti violenti da chiunque compiuti, richiama dunque tutti i colleghi alla dovuta attenzione alle ragioni e ai torti subiti dalle popolazioni che vivono sul territorio interessato dall'opera in questione.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel richiamare tutti i deputati della Commis-

sione all'opportunità di concentrarsi sul merito del provvedimento in esame, rivolge al vicepresidente De Rosa l'invito a tenere sempre ben presente quanto sia labile e delicato il confine delle parole sul tema della violenza.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), intervenendo per una precisazione, ribadisce come nelle sue dichiarazioni non possa essere ravvisata alcuna giustificazione di atti di violenza, ma soltanto un richiamo a tenere nella giusta considerazione le ragioni delle comunità che vivono sul territorio e a valutare con imparzialità e rispetto della verità i comportamenti di tutte le parti in causa.

Enrico BORGHI (PD), *relatore*, nell'associarsi a quanto detto dal presidente della Commissione, formula un vivo auspicio affinché il dibattito e le parole di ciascuno dei colleghi restino ancorate al merito del provvedimento in esame e all'interno delle competenze dell'VIII Commissione. Con altrettanta convinzione, richiama tuttavia la necessità di proseguire nell'impegno diretto a sostenere le iniziative di dialogo costruttivo con il territorio e con le sue espressioni istituzionali e associative e, al tempo stesso, a ribadire con forza la propria intolleranza a qualsiasi atto intimidatorio o violento nei confronti del personale e delle strutture nei cantieri interessati alla realizzazione della nuova via ferroviaria Torino-Lione.

Mariastella BIANCHI (PD), nell'associarsi a quanto appena detto dal relatore, giudica indispensabile che tutti i deputati della Commissione esprimano concordemente la più ferma condanna di ogni atto di violenza, ferma restando la libertà di esercitare nel modo più netto la critica politica sul merito del provvedimento in esame.

Patrizia TERZONI (M5S) esprime la propria condanna per i recenti atti di vio-

lenza, richiamando al tempo stesso i colleghi della Commissione a tenere nella dovuta considerazione i gravi fenomeni di infiltrazione di esponenti della criminalità organizzata nelle manifestazioni popolari di protesta contro la TAV al fine di privare di alcun credito le ragioni e gli obiettivi del movimento che si oppone

alla realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 13.10.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale autotrasporto viaggiatori (ANAV)
(Svolgimento e conclusione) 52

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 52

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 10 settembre 2013. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 12.10.

Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale autotrasporto viaggiatori (ANAV).

(Svolgimento e conclusione).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Nicola BISCOTTI, *presidente dell'Associazione nazionale autotrasporto viaggiatori (ANAV)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Ivan CATALANO (M5S), Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), Vincenzo GAROFALO (PdL), Paolo VITELLI (SCpI), Giorgio BRANDOLIN (PD).

Nicola BISCOTTI, *presidente dell'Associazione nazionale autotrasporto viaggiatori (ANAV)*, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Michele Pompeo META, *presidente*, ringrazia il presidente dell'Associazione nazionale autotrasporto viaggiatori (ANAV), Nicola Biscotti, per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.55 alle 13.05.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. C. 750 Dell'Orco, C. 947 Iniziativa popolare, C. 1042 Benamati e C. 1279 Abrignani.

Audizioni informali di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e di rappresentanti di Coop Italia e Despar

53

COMITATO RISTRETTO

Martedì 10 settembre 2013.

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali.

C. 750 Dell'Orco, C. 947 Iniziativa popolare, C. 1042 Benamati e C. 1279 Abrignani.

Audizioni informali di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e di rappresentanti di Coop Italia e Despar.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.10 alle 13.05.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00018 Gribaudo: Equo compenso dei lavoratori (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	54
7-00063 Rostellato: Sulle misure volte alla riduzione del costo del lavoro e del ricorso a forme di impiego flessibili (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	56

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di rappresentanza e rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro. C. 5 Iniziativa popolare, C. 519 Damiano, C. 709 Airaudo, C. 1376 Polverini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	57
---	----

RISOLUZIONI

Martedì 10 settembre 2013. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Jole Santelli.

La seduta comincia alle 13.15.

7-00018 Gribaudo: Equo compenso dei lavoratori.
(*Seguito della discussione e rinvio*).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 16 luglio 2013.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che nella seduta odierna è previsto il seguito della discussione della risoluzione in titolo, la cui illustrazione ha avuto luogo prima della sospensione dei lavori parlamentari. Ricorda, peraltro, che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi ha convenuto di procedere,

nell'ambito dell'istruttoria sull'atto di indirizzo in discussione, allo svolgimento di un ciclo di audizioni informali, le cui modalità di organizzazione saranno definite in una prossima riunione.

Gessica ROSTELLATO (M5S) esprime perplessità sulla risoluzione in esame, ritenendo che la previsione per legge di un equo compenso costituisca un mero palliativo, giudicato inadeguato ad affrontare le problematiche vere del mercato del lavoro. Fatto notare che una risposta alla problematica in oggetto sarebbe da individuare piuttosto in una estensione della contrattazione ai settori che ne sono al momento sprovvisti, ritiene fondamentale intervenire sul versante del lavoro atipico, eliminando le fattispecie contrattuali precarie, soprattutto quelle meno tutelate come i contratti a progetto, alle quali ritiene si ricorra con l'esclusiva finalità di risparmiare sui costi.

Fa notare che, in un mercato del lavoro più tutelato e stabile, qualunque lavoratore privo di una specifica tipologia con-

trattuale sarebbe così inquadrabile nell'ambito del lavoro autonomo, per il quale, ai fini della determinazione della misura della retribuzione, varrebbero le regole del libero mercato, come tali sottratte all'intervento del legislatore.

Valentina PARIS (PD), dopo avere auspicato che sull'argomento oggetto della risoluzione si svolga un'attività conoscitiva articolata in grado di fornire importanti spunti alla discussione, fa notare come lo Stato abbia il dovere di intervenire per assicurare la qualità e la quantità del lavoro, soprattutto a tutela di lavoratori più svantaggiati, nel pieno rispetto della stessa Carta costituzionale. Ritiene che quella dei lavoratori atipici privi di tutele e di coperture contrattuali sia una realtà esistente, sulla quale appare doveroso intervenire con misure adeguate: se è vero che il contratto di lavoro parasubordinato non ha rappresentato una soluzione, occorre ora affrontare con estrema franchezza questa realtà, per evitare forme sempre più arbitrarie di sfruttamento del lavoro.

Walter RIZZETTO (M5S), pur facendo notare che il suo gruppo è favorevole a qualsiasi iniziativa volta a un miglioramento delle condizioni dei lavoratori, ritiene inopportuno far calare dall'alto forme di intervento legislative che si intromettono nell'autonomia contrattuale tra le parti (nel caso del lavoro dipendente) o nel libero gioco del mercato (nel caso del lavoro autonomo). Così come giudica illusorio ipotizzare un intervento risolutivo dello Stato nella creazione di posti di lavoro (l'approvazione del recente provvedimento d'urgenza del Governo sul mercato del lavoro, a suo avviso, lo dimostra), ritiene che non sia corretto che il legislatore svolga un ruolo di intermediazione in tali ambiti, laddove sarebbe preferibile favorire l'applicazione di criteri più meritocratici.

Giuseppe ZAPPULLA (PD) ritiene che la risoluzione in discussione ponga un tema serio, da valutare con attenzione, dal

momento che si riferisce ai lavoratori esclusi dalle dinamiche contrattuali, che non possono essere lasciati senza protezione ed esposti alle regole, che giudica « selvagge », del libero mercato. Fatto notare che qualsiasi criterio meritocratico viene normalmente compreso in sede di negoziazione contrattuale tra le parti, ricorda che il lavoratore nell'ambito dei rapporti di lavoro rappresenta comunque la parte debole, che va tutelata, soprattutto nelle situazioni di maggior difficoltà.

Giorgio AIRAUDO (SEL), pur apprezzando le finalità della risoluzione in discussione, paventa il rischio che gli interventi ivi contemplati finiscano per consolidare realtà contrattuali atipiche, prive di garanzie, precarizzando ulteriormente la condizione dei lavoratori. Ritiene piuttosto preferibile agire a favore di un'estensione del lavoro stabile, nella direzione di un complessivo rafforzamento delle tutele contrattuali e sociali, contrastando ogni forma di abuso di tali fattispecie contrattuali, utilizzate spesso dalle aziende con il solo fine di risparmiare.

Sergio PIZZOLANTE (Pdl), pur condividendo le finalità della risoluzione in discussione, che sono quelle di contrastare forme di abuso della flessibilità, ritiene che tali abusi vadano combattuti, tanto che essi sono considerati nocivi anche da coloro che vedono la flessibilità come un elemento necessario, capendo che gli abusi sono i veri nemici della stessa flessibilità: tuttavia, giudica essenziale che si rifletta attentamente sul come questi abusi vadano combattuti, anche per evitare di creare problemi ulteriori. Ritiene che la strada da percorrere non possa essere quella di imporre dall'alto un « equo compenso », bensì quella di muoversi all'interno di una cornice che assicuri la libera contrattazione tra le parti, come sostenuto – a suo giudizio – anche da diverse organizzazioni sindacali.

Fa notare che, ai fini di un più efficace contrasto al lavoro precario, sarebbe preferibile agire nell'ambito della legislazione vigente – cita, in proposito, la legge n. 92

del 2012, alla quale ritiene sia necessario garantire una corretta e piena applicazione – provvedendo inoltre ad un rafforzamento dell'attività ispettiva. Per tali ragioni, auspica che dal previsto ciclo di audizioni possano emergere utili spunti di riflessione sull'argomento.

Titti DI SALVO (SEL), nel precisare che la posizione sulla risoluzione in discussione a nome del gruppo è già stata esposta dal deputato Airaud, intende esclusivamente ricordare, in relazione all'intervento appena conclusosi, che la stessa Costituzione – partendo dal presupposto che esistono differenti rapporti di forza tra datori di lavoro e lavoratrici e lavoratori – ha previsto che le leggi e i contratti intervengano a riequilibrare questi rapporti di forza differenti, facendo notare, peraltro, come tali principi stiano alla base della dottrina giuslavorista italiana.

Claudio COMINARDI (M5S) richiama la necessità di un intervento reale a favore dei lavoratori precari, che definisce i « nuovi schiavi » dell'epoca moderna e per i quali giudica urgente ipotizzare un rafforzamento delle tutele e delle garanzie sociali ed economiche, soprattutto attraverso una semplificazione delle tipologie contrattuali e un potenziamento dei controlli ispettivi. Ritiene che la proposta di introdurre un reddito di cittadinanza, indicata dal suo gruppo, vada proprio nella direzione di rafforzare la posizione di tali soggetti, contribuendo ad evitare che essi siano esposti ingiustamente al rischio di sfruttamenti.

Il sottosegretario Jole SANTELLI, auspicato che sul tema in discussione, che appare complesso e delicato, si svolga un dibattito sereno e libero da pregiudizi ideologici, richiama l'utilità di acquisire ulteriori elementi conoscitivi, anche attraverso lo svolgimento, secondo quanto già prospettato, di un ciclo di audizioni. Evidenza, in proposito, l'esigenza di giungere ad una puntuale definizione della platea dei potenziali beneficiari, che appare allo

stato variegata e diversificata, prestando particolare attenzione alla posizione dei lavoratori autonomi, per i quali un intervento pubblico sembrerebbe quantomeno complicato, esistendo il rischio di determinare un irrigidimento in entrata nel settore delle professioni.

Cesare DAMIANO, *presidente*, espressa soddisfazione per il forte interesse manifestato dai componenti della Commissione sul delicato argomento in discussione, fa notare che qualsiasi riflessione sul tema non può che partire dal contesto normativo già esistente e dall'attuale situazione del mercato del lavoro, al cui interno, allo stato, sussiste una distinzione tra lavoratori subordinati, autonomi e parasubordinati. Confida, in ogni caso, sulla capacità dei gruppi di stabilire un dialogo proficuo che conduca all'individuazione di misure efficaci a favore dei lavoratori.

Rinvia, quindi, il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00063 Rostellato: Sulle misure volte alla riduzione del costo del lavoro e del ricorso a forme di impiego flessibili.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 16 luglio.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta, svoltasi prima della pausa dei lavori parlamentari, ha avuto luogo l'illustrazione della risoluzione in titolo, mentre oggi è previsto il seguito della discussione, fermo restando che il dibattito svoltosi sulla risoluzione di cui al precedente punto all'ordine del giorno ha già anticipato parte degli argomenti in discussione, considerata anche la forte contiguità delle materie trattate.

Walter RIZZETTO (M5S), rilevato che il ricorso ad un uso improprio delle tipologie contrattuali flessibili è imputabile in gran parte alla necessità delle imprese di ri-

sparmiare, evidenzia l'opportunità di promuovere un intervento che incida sul costo del lavoro, che appare ormai insostenibile anche nell'ambito delle forme di lavoro autonomo. Richiama, pertanto, l'esigenza di individuare le necessarie coperture che siano adeguate a finanziare interventi che vadano in tale direzione, affinché vi siano benefiche ricadute sia per i lavoratori sia per la crescita economica del Paese.

Tiziana CIPRINI (M5S), fatto notare che nell'attuale mercato del lavoro i contratti atipici sono ormai diventati la regola, mentre quelli stabili l'eccezione, prospetta la necessità di compiere scelte politiche decise e serie, al fine di contrastare senza ipocrisie la precarizzazione dei rapporti, nel segno di un ripristino del ruolo principale del contratto a tempo indeterminato. Dopo avere ricostruito una serie di dati statistici relativi all'utilizzo esasperato di forme contrattuali atipiche, ribadisce l'esigenza di promuovere la secca riduzione delle tipologie di lavoro flessibili, invertendo una pericolosa tendenza alla stabilizzazione del precariato.

Claudio COMINARDI (M5S) evidenzia l'esigenza di una complessiva rimodulazione del salario dei lavoratori, tenuto conto che in talune situazioni di forte precarietà si registrano livelli retributivi vergognosamente bassi, soprattutto in quei settori non coperti da contrattazione collettiva, che testimoniano l'esistenza di un mercato del lavoro che non garantisce condizioni dignitose per i lavoratori stessi.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 10 settembre 2013. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Jole Santelli.

La seduta comincia alle 13.45.

Norme in materia di rappresentanza e rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro.

C. 5 Iniziativa popolare, C. 519 Damiano, C. 709 Airaudo, C. 1376 Polverini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 luglio 2013.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta si è svolta la relazione introduttiva del relatore, alla quale è seguito un confronto preliminare di metodo tra i gruppi ed il Governo. Avverte, quindi, che nell'ultima riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi la scorsa settimana, si è convenuto di prevedere che l'esame preliminare dei provvedimenti in titolo prosegua nella corrente e nella prossima settimana, per lo svolgimento del dibattito di carattere generale, fermo restando che – a seguito di talune sollecitazioni provenienti dai gruppi – è stata anche prospettata l'esigenza di svolgere un ciclo di audizioni con i soggetti interessati, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili al completamente dell'istruttoria legislativa: delle modalità di organizzazione di tali audizioni si occuperà, in una prossima riunione, l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La Commissione prende atto.

Cesare DAMIANO, *presidente*, rilevato che non vi sono richieste di intervento e che, secondo le intese intercorse in via informale tra i gruppi in considerazione dell'esigenza di concludere i lavori odierni in tempo utile per l'inizio della seduta pomeridiana dell'Assemblea, il dibattito di carattere generale potrà più proficuamente avere luogo nella prossima settimana, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione 58

SEDE REFERENTE:

Interventi per il sostegno e l'assistenza delle donne vittime di violenza. C. 951 Murer (*Esame e rinvio*) 59

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 10 settembre 2013. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 13.10.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, comunica che, a seguito della riunione di mercoledì 7 agosto 2013 dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato predisposto il seguente programma dei lavori della Commissione:

PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO SETTEMBRE-NOVEMBRE 2013

SETTEMBRE

Sede referente:

Seguito dei provvedimenti già iniziati:

Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di

ricerca scientifica (nuovo testo unificato C. 100 Binetti, C. 702 Grassi e C. 1250 Dorina Bianchi – rel. Grassi);

Modifica all'articolo 31 del DL n. 207/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide (C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858 Miotto – rel. Fucci).

Provvedimenti nuovi:

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (C. 262 Fucci – rel. Vargiu);

Interventi per il sostegno e l'assistenza delle donne vittime di violenza (C. 951 Murer – rel. Lenzi);

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico (C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci e C. 433 Mongiello – rel. Binetti).

Indagine conoscitiva:

La sfida della tutela della salute tra nuove esigenze del sistema sanitario e obiettivi di finanza pubblica (Comm. riunite V e XII).

Indagine conoscitiva:

Sullo stato di attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e sulla evoluzione normativa della materia (Comm. riunite XI e XII).

Interrogazioni, question-time e risoluzioni:

Risoluzione n. 7-00033 Fossati: Iniziative volte a garantire l'applicazione delle disposizioni per la registrazione semplificata dei medicinali omeopatici.

OTTOBRE

Sede referente:

Seguito dei provvedimenti già iniziati.

Interrogazioni, question-time e risoluzioni.

NOVEMBRE

Sede referente:

Seguito dei provvedimenti già iniziati.

Interrogazioni, question-time e risoluzioni.

Saranno inoltre iscritti all'ordine del giorno: i progetti di legge assegnati in sede consultiva, gli atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere; i disegni di legge di conversione dei decreti legge; i provvedimenti trasmessi dal Senato.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 13.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 10 settembre 2013. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 13.15.

Interventi per il sostegno e l'assistenza delle donne vittime di violenza.

C. 951 Murer.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Donata LENZI (PD), *relatore*, ricorda che la proposta di legge all'esame della Commissione – n. 951, d'iniziativa del deputato Murer e altri – ha ad oggetto specifico la promozione di interventi di sostegno e protezione per le donne vittime di violenza di genere attraverso l'istituzione di servizi dedicati, quali i centri antiviolenza e le case rifugio.

Fa presente che sul tema della violenza contro le donne negli anni passati sono state rivolte al nostro Paese direttive e raccomandazioni da parte di organismi internazionali, in primo luogo attraverso il Comitato sull'eliminazione delle discriminazioni contro le donne, istituito allo scopo di verificare lo stato di applicazione della Convenzione denominata « CEDAW » – approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1979 e ratificata dall'Italia nel 1985 – nonché il « Rapporto sull'Italia » presentato nel 2012 dal relatore speciale delle nazioni Unite sulla violenza contro le donne, Rashida Manjoo.

Osserva, poi, che anche l'Unione europea è intervenuta di recente sul tema della lotta alla violenza sulle donne e, più specificamente, sui servizi di sostegno a favore delle vittime di violenza domestica. In particolare, il Consiglio dell'Unione europea il 6 dicembre 2012 nelle sue conclusioni ha rilevato che la violenza sulle donne deve essere condannata in quanto violazione dei diritti umani e non può essere giustificata da tradizioni o religione, e ha affermato inoltre che tale violenza « riguarda la società nel suo complesso e rappresenta un ostacolo alla partecipazione attiva delle donne nella società ».

Rinviando, per approfondimenti su questi punti, all'ampia documentazione predisposta dal Servizio Studi, ricorda come nel filone degli sviluppi normativi e

della prassi internazionale maturati in materia sia intervenuta, da ultima, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (cosiddetta Convenzione di Istanbul), che rappresenta il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza. Tale Convenzione, ratificata dall'Italia con la legge n. 77 del 27 giugno 2013, non è ancora entrata in vigore, essendo necessaria a tal fine la ratifica da parte di almeno dieci Stati, tra i quali otto membri del Consiglio d'Europa. Attualmente, a fronte di ventinove Stati firmatari, hanno ratificato, oltre all'Italia, Albania, Montenegro, Portogallo, e Turchia.

Fa presente, quindi, che, anche sulla base delle indicazioni provenienti dalla suddetta Convenzione, il Governo ha previsto, con il decreto-legge n. 93 del 14 agosto 2013 (A.C. 1540, all'esame delle Commissioni riunite I e II), alcune disposizioni per il contrasto della violenza di genere, mirando a rendere più incisivi gli strumenti della repressione penale dei fenomeni di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e di atti persecutori (*stalking*).

Osserva che, in particolare, l'articolo 5 del decreto-legge prevede un Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, la cui adozione compete al Ministro delegato per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. Vengono determinate le finalità perseguite tramite il predetto Piano, quali: la prevenzione del fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettività; la promozione dell'educazione alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere nell'ambito dei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado; il potenziamento delle forme di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso il rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei ser-

vizi di assistenza alle donne vittime di violenza; la formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con la violenza di genere e lo *stalking*; la previsione di una raccolta strutturata dei dati del fenomeno, anche attraverso il coordinamento delle banche dati già esistenti; la previsione di specifiche azioni positive che tengano anche conto delle competenze delle Amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di *stalking*; la definizione di un sistema strutturato di *governance* tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche già realizzate nelle reti locali e sul territorio.

Fa presente, pertanto, che nel prosieguo dell'*iter* del provvedimento in oggetto occorrerà tenere conto delle disposizioni recate dal suddetto decreto-legge, in particolare del richiamato articolo 5, nonché delle modifiche che saranno eventualmente apportate al testo del decreto medesimo nel corso dell'esame parlamentare.

A questo proposito, rileva che il decreto-legge è all'inizio del percorso parlamentare di conversione e ha, per le parti che ci riguardano, caratteri di urgenza e di straordinarietà. Il Piano annunciato all'articolo 5 è infatti un Piano straordinario e come tale non ripetibile, e spazia su diversi piani, educativo, formativo sociale e di coordinamento tra istituzioni. Alla lettera c del comma 2 si prevede, in particolare, il « rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza, e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza ».

Osserva, quindi, che è convinzione dei proponenti il testo della proposta di legge Murer e altri che la materia richieda stabilità, un sistema organico, organizzato su tutto il territorio nazionale, che vada precisato cosa si intende per centri antiviolenza, a chi spetti la relativa gestione e con quali garanzie per le utenti.

A tal proposito, ricorda che l'Unione europea ha definito gli standard di qualità per i centri antiviolenza e per case rifugio in numerosi documenti sottoscritti anche dal nostro Paese: nel 1997 il gruppo di

esperte del Consiglio d'Europa ha raccomandato che vi fosse disponibile un posto letto nelle case rifugio ogni 7.500 abitanti; lo stesso gruppo, nel 1999, ha indicato gli standard di qualità e le priorità con cui gestire le case rifugio e gli altri servizi per le donne, quale ad esempio l'apertura 24 ore al giorno.

A fronte di tali indicazioni, la realtà italiana, così come emerge dalla rilevazione condotta nel 2011 dall'Associazione nazionale dei centri antiviolenza (D.i.Re, donne in rete contro la violenza) su 56 dei 66 centri antiviolenza iscritti, è drammatica e preoccupante: solo il 55,4 per cento dei centri dispone di strutture (protette e no) per ospitare le donne e i loro figli, solo il 33,9 per cento ha un numero verde dedicato, solo il 53,6 per cento è in grado di assicurare una reperibilità per 24 ore e la durata della permanenza a volte non è sufficiente a coprire del tutto le necessità di protezione delle donne.

I centri antiviolenza da tempo denunciano l'insufficienza delle risorse messe a disposizione per prevenire e per combattere il fenomeno; gli scarsi e discontinui finanziamenti costringono i centri a rivolgersi a molteplici fonti di finanziamento, pubbliche o private, con conseguente dispendio di energie e insicurezza costante, che possono pregiudicare l'efficienza dei centri stessi. A fronte di queste enormi difficoltà, nel 2011 sono state più di 13.000 le donne in situazione di violenza *intra* ed extra familiare che si sono rivolte ai centri antiviolenza di D.i.Re; di queste 464 (con 407 figli minori) sono state ospitate nelle case rifugio.

In sintesi, date le competenze della XII Commissione, che si occupa di sistemi e servizi sociali, ritiene che la presenza di servizi di aiuto e presa in carico delle donne che subiscono maltrattamenti e violenza debba tradursi in un livello essenziale di assistenza.

Dopo aver delineato il quadro entro il quale si inserisce la proposta di legge in esame, procede ad illustrare il contenuto dei 10 articoli di cui essa si compone.

In particolare, l'articolo 1 definisce le finalità perseguite dalla proposta di legge

che, come ricordato sopra, è tesa a promuovere nei confronti delle donne vittime di violenza interventi di sostegno volti a consentire di ripristinare la propria inviolabilità e di riconquistare la propria libertà, nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato.

A tali fini si prevede che lo Stato, in collaborazione con le regioni, gli enti locali, le istituzioni, le associazioni e le organizzazioni attive nella lotta e nella prevenzione della violenza sulle donne e sui minori, promuova e favorisca l'attivazione di centri antiviolenza, di case rifugio e di case di secondo livello per le donne vittime di violenza e per i loro figli minori.

Per quanto concerne le case di secondo livello, in ordine alle quali la proposta di non fornisce ulteriori indicazioni, ritiene che sia utile fare riferimento alla legge della Regione Veneto 23 aprile 2013, n. 5, che all'articolo 5 descrive la casa di secondo livello per donne vittime di violenza come una struttura di ospitalità temporanea per le donne vittime di violenza e per i loro figli minori che non si trovino in situazione di pericolo immediato a causa della violenza e che necessitino di un periodo limitato di tempo per compiere il percorso di uscita dalla violenza e raggiungere l'autonomia.

Osserva, poi, che l'articolo 2 definisce i centri antiviolenza come strutture predisposte per l'accoglienza di donne vittime di violenza di genere *intra* ed extra familiare e dei loro figli minori, indipendentemente dalla loro nazionalità, etnia, religione, orientamento sessuale, stato civile, credo politico e condizione economica. Si prevede che i centri siano gestiti da organizzazioni, attive ed esperte nell'accoglienza, protezione e sostegno delle donne, allo scopo di garantire alle donne vittime di violenza e ai loro figli minori servizi e spazi dedicati, che non devono essere usati per altri scopi o per altri tipi di utenza. I centri antiviolenza devono essere presenti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale in misura di almeno uno ogni 10.000 abitanti.

Ai sensi del comma 3, i centri antiviolenza possono essere promossi da: enti

locali, in forma singola o associata; singoli, associazioni o organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza; i predetti soggetti, di concerto, d'intesa o in forma consorziata.

I successivi commi dell'articolo 2 stabiliscono le competenze dei centri antiviolenza, che consistono nell'offerta di consulenza legale, psicologica, lavorativa e sociale alle donne vittime di violenza, orientandole nella scelta dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, ovvero delle case rifugio di cui eventualmente avvalersi. Inoltre, i centri antiviolenza svolgono, inoltre, attività di informazione e sensibilizzazione sulle fenomenologie e sulle cause della violenza e delle discriminazioni, nonché attività formative e culturali per il contrasto di tali fenomeni; conducono attività di rilevazione e di monitoraggio degli atti di violenza e discriminazione commessi nell'ambito del territorio di riferimento e redigono rapporti periodici sull'attività espletata. Si prevede, inoltre, che i centri antiviolenza si costituiscano, tramite protocolli d'intesa, in rete con le strutture pubbliche cui competono l'assistenza, la prevenzione e la repressione dei reati.

Ritiene utile ricordare che in Italia i primi centri antiviolenza sono stati attivi a partire dagli anni ottanta, a Bologna e Milano, e sono stati gestiti da gruppi di donne appartenenti al movimento femminista. Come risulta da una mappatura realizzata a cura del Dipartimento pari opportunità, i centri e le case rifugio in Italia sono diffusi su tutto il territorio nazionale, ma si collocano quasi interamente nel nord e nel centro del paese. Le esperienze regionali in materia disegnano una realtà molto più vivace che a livello nazionale. Anche in assenza di finanziamenti nazionali dedicati, numerose regioni hanno compreso, nelle normative dedicate al sistema integrato di servizi sociali, centri antiviolenza rivolti alle donne, prevedendo poi interventi specifici nei Piani regionali.

Con l'approvazione da parte di numerose regioni italiane di leggi di contrasto al fenomeno della violenza sulle donne, sono

state poi finanziate diverse tipologie di servizio pubblico o privato (centri ascolto, sportelli antiviolenza, centri donna, linee telefoniche e altro ancora) che si aggiungono ai centri antiviolenza gestiti dalle associazioni di donne già esistenti sul territorio.

Ma la realtà italiana, così come già ricordato, anche riportando i dati disponibili, è complessivamente preoccupante e i centri antiviolenza da tempo denunciano l'insufficienza delle risorse messe a disposizione.

Rileva, quindi, che l'articolo 3 della proposta di legge è dedicato alle case rifugio, definite quali strutture in grado di offrire accoglienza e protezione alle donne vittime di violenza e ai loro figli minori, indipendentemente dal loro stato giuridico o dalla loro cittadinanza. A tal fine vengono proposti programmi personalizzati di recupero e di inclusione sociale, in grado di assicurare il sostegno necessario a ripristinare un'autonoma individualità, nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato.

Alle case rifugio deve essere garantita la segretezza dell'ubicazione necessaria per la sicurezza delle vittime di violenza. Tali strutture assicurano l'anonimato, salvo diversa decisione della persona stessa; offrono i loro servizi anche a chi non risiede nel comune in cui è ubicata la struttura, nonché alle vittime straniere e applicano la metodologia di accoglienza dei centri antiviolenza.

Come i centri antiviolenza, anche le case rifugio possono essere promosse da: enti locali, singoli o associati; singoli, associazioni o organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza; i predetti soggetti, di concerto, d'intesa o in forma consorziata.

Si prevede, poi, che i centri antiviolenza e le case rifugio operino in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità imprescindibili per la protezione delle persone che subiscono violenza.

Per quanto riguarda gli operatori, indipendentemente dai loro specifici profili

professionali, la formazione delle diverse figure professionali dei centri antiviolenza e delle case rifugio promuove un approccio integrato alle fenomenologie della violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza subita dalle persone, a livello relazionale, fisico, psicologico, sociale, culturale o economico.

L'articolo 4 prevede l'istituzione del Comitato nazionale sulla violenza di genere presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità, con la finalità di garantire un coordinamento delle attività di prevenzione e di contrasto delle violenze di genere nel territorio nazionale nonché di studiare e di monitorare il fenomeno.

Fa presente che il Comitato – che si compone di dodici membri i quali durano in carica tre anni e non hanno diritto a percepire alcun compenso o indennità – svolge, nello specifico, i seguenti compiti: raccoglie i dati sugli atti di violenza perpetrati nel territorio nazionale al fine di costituire una banca dati nazionale alimentata dai soggetti pubblici e privati; redige annualmente una relazione per le Camere sull'evoluzione delle fenomenologie criminali attinenti ai reati di violenza di genere; verifica lo stato di attuazione delle politiche contro la violenza di genere nei diversi settori della vita politica, economica e sociale e segnala le opportune iniziative; predispone e coordina campagne di educazione e di comunicazione sui reati di violenza di genere; favorisce il coordinamento dei servizi antiviolenza nel territorio nazionale; fornisce, su richiesta dei Ministri competenti, pareri, informazioni e studi.

Sono altresì stabiliti i requisiti concernenti i membri del Comitato, la cui nomina spetta al Ministro delegato per le pari opportunità, che lo presiede.

L'articolo 5 prevede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, l'emanazione di un decreto da parte del Ministro delegato per le pari opportunità, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, per l'adozione di misure volte a istituire o a sostenere

programmi nazionali di intervento di carattere preventivo e di trattamento destinati agli autori di atti di violenza contro le donne al fine di prevenire nuove violenze.

L'articolo 6 prevede, poi, la predisposizione, da parte del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, di linee guida per le strutture sanitarie volte principalmente a: definire un piano formativo uniforme in tutto il territorio nazionale, con l'obiettivo di sensibilizzare gli operatori sanitari ospedalieri e territoriali per il riconoscimento e per un'adeguata accoglienza delle vittime di violenza di genere e domestica; rendere omogeneo lo sviluppo di servizi idonei all'assistenza alle vittime di violenza di genere e domestica presso i pronto soccorso ospedalieri anche inserendo un nuovo codice gratuito, denominato codice rosa, che consenta una presa in carico delle vittime con tempi di attesa ridotta.

L'articolo 7 è dedicato alla presenza, in ciascuna questura, di personale dedicato, in possesso di una formazione specifica in materia di violenza di genere, competente a ricevere le denunce o le querele da parte delle vittime di tali delitti. In particolare, un decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, dovrà stabilire: la quota di personale competente a ricevere le denunce delle vittime della violenza di genere, le caratteristiche e le modalità di organizzazione dei corsi di formazione professionale in materia di tutela delle vittime dei delitti, nonché le modalità di raccordo tra i presidi territoriali delle Forze dell'ordine e i centri antiviolenza operanti nel territorio.

L'articolo 8 riguarda le campagne di informazione – la cui promozione spetta al Ministro delegato per le pari opportunità, di concerto con il Ministro della giustizia e d'intesa con il Ministro della salute, sentito il Comitato – rivolte ai cittadini allo scopo di pubblicizzare le strutture e i servizi dedicati al sostegno e alla protezione delle vittime della violenza

di genere, anche al fine di incoraggiare le vittime della violenza di genere a denunciare i soprusi subiti.

L'articolo 9 istituisce, per l'attuazione delle finalità e delle disposizioni del provvedimento in esame, del Fondo per il contrasto della violenza nei confronti delle donne presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, finanziato annualmente dalla legge di stabilità.

Rileva che, tenuto presente che l'obiettivo principale che ci si propone è la costruzione di una rete organizzata e stabile di aiuto alle donne che fuggono dalla violenza domestica, la continuità e la certezza dei finanziamenti pubblici costituiscono un presupposto essenziale.

L'articolo 10 reca la copertura finanziaria del predetto Fondo, la cui dotazione è pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

Fa presente, infine, che, come già anticipato, per quanto concerne specificamente le ultime due disposizioni della proposta di legge in esame occorrerà, in fase di adozione del testo base da parte della Commissione, tenere conto delle disposizioni recate dall'articolo decreto-legge n. 93 del 2013 (A.C. 1540), in corso di esame presso le Commissioni riunite I e II.

Daniela SBROLLINI (PD), dopo aver ringraziato il relatore per il lavoro svolto su una proposta di legge vertente su una materia di tale rilevanza, chiede alla presidenza se sia possibile procedere all'abbinamento della proposta di legge n. 1241, di cui è prima firmataria.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, fa presente che la proposta di legge n. 1241, a prima firma Sbrollini, è stata assegnata alle Commissioni riunite II e XII in considerazione della materia trattata, in quanto affronta anche temi che rientrano nella competenza della Commissione giustiziativa.

Pertanto, sulla base delle disposizioni regolamentari, non è possibile procedere all'abbinamento richiesto.

Daniela SBROLLINI (PD), prendendo atto della risposta fornita dal presidente Vargiu, chiede se sia possibile procedere a un ulteriore approfondimento della questione in sede di ufficio di presidenza.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Alleanza delle cooperative), Coldiretti, Copagri, UeCoop e UNCI su questioni di interesse del comparto della mozzarella di bufala campana DOP	65
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	65

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 10 settembre 2013.

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Alleanza delle cooperative), Coldiretti, Copagri, UeCoop e UNCI su questioni di interesse del comparto della mozzarella di bufala campana DOP.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.35 alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	66
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. Nuovo testo C. 362 Madia (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	66
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012. C. 1309 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	69

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 settembre 2013. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 10.

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. Nuovo testo C. 362 Madia.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paolo TANCREDI (PdL), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento, ricor-

dando in primo luogo che la proposta di legge, di cui la VII Commissione ha adottato un nuovo testo nella seduta del 6 agosto 2013, novella il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 42/2004, attraverso l'inserimento di due nuovi articoli. Essa reca disposizioni in materia di esercizio della professione dei soggetti impegnati nelle attività di tutela, vigilanza, ispezione, protezione, conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali, a tal fine prevedendo l'istituzione di elenchi nazionali di professionisti.

La relazione illustrativa dell'A.C. 362 evidenzia che si intende intervenire « a favore dello sviluppo del mercato e dell'ingresso delle competenze del mondo delle professioni, in un'ottica di tutela dei consumatori (che in questo caso equivalgono all'intera collettività nazionale) ». La proposta interviene, dunque, nell'ambito della disciplina delle professioni non organizzate in ordini o collegi, affrontato in termini generali dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, richiamata nel testo.

L'articolo 1, comma 2, della legge 4/2013 dispone che per « professione non

organizzata in ordini o collegi » si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo. Individua, inoltre, esplicitamente alcune esclusioni: si tratta delle attività (intellettuali) riservate per legge agli iscritti in albi o elenchi, ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

Per quanto qui interessa, la legge dispone, altresì, che coloro che esercitano la professione possono costituire associazioni professionali di natura privatistica – caratterizzate dall'assenza di scopo di lucro (articolo 5, comma 1, lettera *f*) – con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

In particolare, le associazioni professionali e le forme aggregative delle stesse associazioni – il cui elenco è pubblicato sul sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico – collaborano all'elaborazione delle norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI (d'ora in avanti: norme tecniche UNI), di cui alla direttiva 98/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, relative alle singole attività professionali, e possono promuovere la costituzione di organismi accreditati di certificazione della conformità per i settori di competenza.

Tali organismi possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista, anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alle norme tecniche UNI definite per la singola professione. Le associazioni professionali, invece, possono rilasciare ai propri iscritti un'attestazione relativa, tra l'altro, agli standard qualitativi e di qualificazione professionale necessari per il mantenimento dell'iscrizione all'associazione e all'eventuale possesso della certificazione di conformità alle norme tecniche UNI. Il possesso del-

l'attestazione non rappresenta requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.

In particolare, l'articolo 1 del nuovo testo in esame inserisce nella parte prima (*Disposizioni generali*) del Codice dei beni culturali e del paesaggio l'articolo 9-bis. Esso dispone che gli interventi di tutela, vigilanza, ispezione, protezione, conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali sono affidati, secondo le rispettive competenze, alla responsabilità e all'attuazione di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di « adeguata formazione ed esperienza professionale », nonché alla responsabilità e all'attuazione degli operatori delle altre professioni già regolamentate.

Con particolare riferimento alle figure di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali – le sole già disciplinate dal vigente Codice dei beni culturali e del paesaggio –, il comma 2 dell'articolo 2 del nuovo testo in esame fa salvo quanto già disposto dall'articolo 182 del decreto legislativo 42/2004 (recentemente modificato con legge 14 gennaio 2013, n. 7).

Il comma 1 dell'articolo 2 del nuovo testo della proposta di legge introduce nel titolo III (*Norme transitorie e finali*) della parte seconda (Beni culturali) del Codice dei beni culturali e del paesaggio l'articolo 129-bis, il cui comma 1 prevede l'istituzione presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (d'ora in avanti, MIBAC) di elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e di storici dell'arte, in possesso di determinati requisiti.

Il comma 2 del nuovo articolo 129-bis demanda la definizione delle modalità e dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi – nonché le modalità di tenuta degli stessi in collaborazione con le associazioni profes-

sionali —, ad un decreto ministeriale, emanato, in conformità e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Il decreto ministeriale è emanato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentiti, per gli ambiti di competenza, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Conferenza Stato-regioni, d'intesa con le rispettive associazioni professionali, individuate ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 206/2007 (il riferimento sembrerebbe essere alla «rappresentatività delle associazioni a livello nazionale») e della legge 4/2013.

Lo stesso comma 2 dell'articolo 129-bis stabilisce peraltro sin da ora che l'iscrizione negli elenchi consentita a coloro che sono in possesso di certificazione della qualificazione professionale rilasciata dalla rispettiva associazione professionale, a condizione che questa sia riconosciuta rappresentativa ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 206/2007 e della legge 4/2013.

L'articolo 26 del decreto legislativo n. 206/2007 ha disposto che, al fine di elaborare proposte in materia di piattaforme comuni da sottoporre alla Commissione europea, il Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri convoca conferenze di servizi cui partecipa l'autorità competente (per le attività afferenti al settore del restauro e della manutenzione dei beni culturali, il MIBAC, ex articolo 5, comma 1, lettera i)). Sulla ipotesi di piattaforma elaborata vengono sentite, in particolare, se si tratta di professioni non regolamentate, le associazioni rappresentative a livello nazionale. Esse sono sentite anche ai fini dell'elaborazione di piattaforme comuni proposte da altri Stati membri e in ogni altro caso in cui a livello europeo deve essere espressa la posizione italiana in materia di piattaforma comune.

Sempre l'articolo 26 ha indicato i requisiti da considerare per valutare la rappresentatività a livello nazionale delle as-

sociazioni delle professioni non regolamentate. Le associazioni in possesso dei prescritti requisiti sono individuate, previo parere del CNEL, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per le politiche europee, e del Ministro competente per materia. Al riguardo si ricorda che era intervenuto il decreto del Ministro della giustizia 28 aprile 2008, poi annullato dal TAR del Lazio, con sentenze nn. 3159 e 3160 dell'11 febbraio 2009, poiché aveva «integrato una disciplina legislativa già di per sé autosufficiente».

Con riferimento alla normativa europea, ricorda che i professionisti sono, al pari delle imprese, soggetti alle regole di concorrenza (dettate dall'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ex articolo 81 del TCE). L'UE è dunque particolarmente attenta ai c.d. diritti esclusivi, ovvero a tutte le regolamentazioni che riservino alcune attività a una ristretta categoria di professionisti.

In particolare, l'articolo 16 della «direttiva servizi» (n. 2006/123/UE) prevede, fra l'altro, che gli Stati membri non possano subordinare l'accesso a un'attività di servizi o l'esercizio della medesima sul proprio territorio a requisiti che non rispettino i seguenti principi:

a) non discriminazione: i requisiti non devono essere direttamente o indirettamente discriminatori in funzione della cittadinanza o, per quanto riguarda le società, dell'ubicazione della sede legale;

b) necessità: i requisiti devono essere giustificati da ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente;

c) proporzionalità: i requisiti sono tali da garantire il raggiungimento dell'obiettivo perseguito e non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo. Il punto 56) della direttiva, peraltro, evidenzia che «motivi imperativi di interesse generale» — tra i quali rientrano, in particolare, per quanto qui interessa, la tutela dei consumatori e dei destinatari di servizi, la conservazione del patrimonio nazionale

storico ed artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale (articolo 4 della direttiva) – « possono giustificare l'applicazione di regimi di autorizzazione e altre restrizioni », fatto salvo il rispetto dei citati principi di necessità e proporzionalità.

In maniera analoga dispone il decreto legislativo n. 59 del 2010, emanato in attuazione della direttiva citata. In particolare – ribadita all'articolo 8 la definizione di « motivi imperativi d'interesse generale » recata dall'articolo 4 della direttiva – gli articoli 14 e 15 prevedono che, fatte salve le disposizioni istitutive relative ad ordini, collegi e albi professionali, regimi autorizzatori possono essere istituiti o mantenuti solo se giustificati da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione. Ove sia previsto un regime autorizzatorio, le condizioni alle quali è subordinato l'accesso e l'esercizio alle attività di servizi devono essere, tra l'altro: non discriminatorie; commisurate all'obiettivo di interesse generale; chiare ed inequivocabili; oggettive; rese pubbliche preventivamente; trasparenti e accessibili.

Quanto infine ai documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea ricorda che, nell'ambito delle iniziative volte a completare e rafforzare il mercato interno, prospettate dall'Atto per il mercato unico, la Commissione europea ha presentato, il 19 dicembre 2011, una proposta di modifica della direttiva 2005/36/UE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali in tutta l'UE. Con l'obiettivo, in particolare, di introdurre una maggiore automaticità nel riconoscimento delle qualifiche, la proposta prevede la definizione di un quadro comune di formazione o verifiche professionali comuni, che dovrebbe sostituire lo strumento delle piattaforme comuni previsto dalla direttiva vigente.

La proposta, che segue la procedura legislativa ordinaria, dovrebbe essere esaminata in prima lettura dal Parlamento europeo in sessione plenaria il 7 ottobre 2013.

Osserva in conclusione come il provvedimento non sembri recare profili problematici rispetto alla conformità delle disposizioni con la normativa dell'Unione europea, benché nel merito non ne condivide le finalità, vista la già numerosa presenza di ordini professionali in Italia.

Ritiene in ogni caso che la Commissione possa esprimersi nella forma del nulla osta, non senza avere prima tuttavia acquisito le valutazioni dei colleghi.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012.

C. 1309 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele BORDO, *presidente e relatore*, ricorda che l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, è stato firmato a Roma il 30 gennaio 2012. L'Accordo reca la disciplina della costruzione e futura gestione della sezione transfrontaliera della parte comune italo francese dell'opera infrastrutturale, nonché la disciplina della costituzione e del funzionamento del Promotore pubblico, che di tale sezione sarà il futuro gestore.

L'Accordo in esame costituisce un protocollo addizionale all'Accordo tra Italia e Francia stipulato a Torino il 29 gennaio 2001, ratificato dal Parlamento italiano con la legge 27 settembre 2002 n. 228. Con l'Accordo del 2001 venne decisa la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, l'avvio delle attività prope-

deutiche, quali la creazione della società LTF (Lyon Turin Ferroviaire) per la realizzazione degli studi e dei lavori preliminari della parte comune italo-francese nonché l'avvio delle opere connesse alla predisposizione e realizzazione dei relativi progetti. L'Accordo italo-francese del 2001 confermava l'impegno sottoscritto dalla Parti in un precedente Accordo intergovernativo, concluso a Parigi il 15 gennaio 1996, che ha rappresentato la prima fase del progetto di creazione del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione. Tale prima fase, conclusasi alla fine del 2001, ha visto l'effettuazione degli studi di fattibilità e l'istituzione, a tale scopo, di una Commissione intergovernativa (CIG) incaricata di seguire i problemi connessi ai preparativi per la realizzazione dell'infrastruttura.

L'Accordo del 2001, seconda tappa del progetto originario, era specificamente finalizzato alla definizione del tracciato ferroviario da realizzare. In particolare, all'articolo 3, l'Accordo ha precisato che la parte comune italo-francese della nuova linea ferroviaria Torino-Lione sia costituita da: un tunnel ferroviario a due canne lungo circa 52 chilometri scavato sotto le Alpi in territorio italiano e francese; dalle opere di raccordo del tunnel in Italia; da tutte le opere annesse (stazioni, installazioni elettriche, eccetera) necessarie all'esercizio ferroviario, nonché da tutte quelle che le Parti decideranno in futuro di inserire nella parte comune in oggetto. Il successivo articolo 4 rinviava la definizione delle modalità di realizzazione delle fasi seguenti alla conclusione di protocolli addizionali.

Come specificato dall'articolo 1, l'Accordo non costituisce uno dei protocolli addizionali previsti dall'articolo 4 dell'Accordo del 2001 testé citato e, in particolare, « non ha come oggetto di permettere l'avvio dei lavori definitivi della parte comune italo-francese, che richiederà l'approvazione di un protocollo opzionale separato, tenendo conto in particolare della partecipazione definitiva dell'Unione europea al progetto » (articolo 1, comma 3).

La linea Alta Velocità Torino-Lione si inserisce nel Corridoio 5 Lisbona-Kiev della Rete transeuropea dei trasporti TEN-T (Trans-European Networks Transport). Nell'ottobre 2011, l'Unione europea – nell'ambito dell'aggiornamento e sviluppo della rete infrastrutturale TEN-T – ha prospettato la creazione di una rete articolata in due livelli: una rete centrale a livello UE, da realizzare entro il 2030, basata su un approccio per corridoi ed una rete globale, da realizzare entro il 2050, che comprenderà infrastrutture a livello nazionale e regionale.

L'Accordo del 30 gennaio 2012 in esame, esito di una negoziazione triennale della conferenza intergovernativa Italia-Francia, specifica il tracciato del progetto, approva le modifiche via via apportate allo studio originario del 2005 e precisa la ripartizione dei costi della sezione transfrontaliera, prevedendo che la linea ferroviaria venga realizzata per fasi funzionali. La prima fase è stata individuata nella sezione transfrontaliera compresa tra Susa, in Italia, e Saint-Jean-de-Maurienne, in Francia.

Il Progetto definitivo della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino – Lione è stato presentato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il 31 gennaio 2013. In base ad esso la Torino-Lione consisterà, nel tratto italiano, in 12 chilometri di galleria profonda e poco più di 3 chilometri di sistemazioni in superficie nella piana di Susa, riutilizzando a destinazione ferroviaria l'autoporto esistente. Il consumo totale di suolo naturale previsto per il lato italiano della sezione transfrontaliera è inferiore ad un ettaro. In particolare, il progetto definitivo è costituito da:

tunnel di base di 57 chilometri (due gallerie indipendenti a singolo binario con rami di comunicazione ogni 333 metri) che trasformerà l'attuale tratta di valico in una linea di pianura;

sezione transfrontaliera che sul lato italiano si estende per 18,1 chilometri, di cui 12,5 nel tunnel di base. La parte in superficie nella Piana di Susa per 2,6

chilometri e la connessione alla linea storica a Bussoleno per 3 chilometri, di cui 2,1 chilometri in galleria;

galleria geognostica e di servizio de La Maddalena a Chiomonte di 7,5 chilometri.

Con riferimento al contenuto, l'Accordo si compone di un Preambolo, 28 articoli suddivisi in 7 titoli e tre allegati.

Nel Titolo I sono contenute disposizioni a carattere generale. In particolare, l'articolo 1 individua l'oggetto dell'Accordo, che consiste nello stabilire le condizioni di realizzazione del progetto di collegamento ferroviario misto merci-viaggiatori tra Torino e Lione, le condizioni di esercizio dell'opera dopo la sua realizzazione e quelle di miglior utilizzo della linea storica del Fréjus. Come già evidenziato, la norma precisa (comma 3) che l'Accordo in esame non costituisce uno dei protocolli addizionali previsti dall'articolo 4 dell'Accordo italo-francese del 2001 (che rinvia la definizione delle modalità di realizzazione delle fasi successive alla realizzazione del tunnel – come allora previsto – alla conclusione di protocolli addizionali).

In base alle definizioni elencate all'articolo 2, la sezione internazionale, cioè l'insieme delle opere, degli impianti e delle attrezzature ferroviarie costruite o da costruire tra Saint-Didier de-la-Tour e il nodo ferroviario di Torino, risulta costituita da tre parti: la parte francese, quella comune italo-francese e quella propriamente italiana. La sezione transfrontaliera, inoltre, è quella sezione della parte comune compresa tra Saint-Jean-de-Maurienne in Francia e Susa-Bussoleno in Italia. Il Promotore pubblico è l'organo comune, dotato di personalità giuridica, pariteticamente costituito e controllato dal Francia e Italia per le finalità di cui all'articolo 6 dell'Accordo in esame.

L'articolo 4 rimanda all'Allegato I (che è parte integrante dell'Accordo) per la mappa della parte comune italo-francese, enumerando le infrastrutture che la costituiscono e prevedendo, per la realizzazione delle medesime, un processo per fasi

funzionali. La prima fase, oggetto dell'Accordo in esame, vedrà la realizzazione della sezione transfrontaliera che comprende le stazioni di Saint-Jean-de-Maurienne e di Susa nonché i raccordi delle linee esistenti. In aggiunta, Rete Ferroviaria Italiana (RFI) realizzerà dei lavori di miglioramento della capacità sulla linea storica Avigliana-Bussoleno. La norma, infine, rinvia ad ulteriori accordi tra le Parti la definizione delle fasi successive.

Ai sensi dell'articolo 5 la definizione delle modalità di avvio dei lavori definitivi della sezione comune italo-francese è demandata, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 dell'Accordo del 29 gennaio 2001, ad un nuovo Protocollo addizionale.

Il Titolo II enuclea le disposizioni relative alla *governance* del progetto e al diritto applicabile. In particolare, con l'articolo 6 si delineano ruolo, funzioni e responsabilità del Promotore pubblico, ente aggiudicatore ai sensi della direttiva 2004/17/CE del 3 marzo 2004, istituito dalla Parti, la cui sede legale è a Chambéry (Francia) mentre la Direzione operativa è fissata a Torino. Il Promotore pubblico, che è gestore dell'infrastruttura della sezione transfrontaliera, è l'unico responsabile della conclusione e del monitoraggio dell'esecuzione dei contratti richiesti dalla progettazione, dalla realizzazione e dall'esercizio della sezione transfrontaliera. Esso inoltre è responsabile nei confronti delle Parti e dell'Unione europea. La composizione del Consiglio di amministrazione del Promotore pubblico è paritaria tra i due Stati Parte.

L'articolo 7 istituisce in seno al Promotore pubblico una Commissione dei contratti composta di 12 membri nominati per metà da ciascuna Parte, delineandone ambito di competenza, compiti e responsabilità.

Con l'articolo 8 si istituisce un Servizio permanente di controllo composto da dodici esperti nei settori interessati dalle attività del Promotore pubblico nominati per metà da ciascuna Parte. Il Servizio, collocato presso il Promotore che, sotto il controllo delle Parti, provvede al suo corretto funzionamento, è incaricato del ri-

spetto del corretto impiego dei fondi pubblici, dell'efficienza economica, finanziaria e tecnica del Promotore pubblico e della corretta esecuzione del progetto. Le modalità pratiche di funzionamento del Servizio permanente di controllo sono previste dallo statuto e dal regolamento interno del Promotore pubblico.

L'articolo 9 detta disposizioni in ordine alla Commissione intergovernativa ed alle sue competenze, nonché ai due organismi che essa è chiamata ad istituire nel proprio ambito, ossia il Comitato di sicurezza tecnica e il Comitato di sicurezza antisabotaggio/antiterrorismo (ASAT). L'ASAT, che è organismo consultivo, ha come compiti, in particolare, l'emissione di pareri o proposte alla CIG; l'interlocuzione con il Promotore pubblico e con gli organi istituiti nell'ambito del medesimo sui temi ASAT, la predisposizione di documenti relativi alla sicurezza e la trasmissione delle istruzioni della CIG. ASAT, per lo svolgimento dei propri compiti, può ricorrere, senza oneri finanziari aggiuntivi, alla collaborazione delle Direzioni competenti in materia di sicurezza delle Amministrazioni di ciascuna Parte.

Dopo gli articoli 10, 11 e 12 rispettivamente dedicati a diritto applicabile, proprietà delle opere e ricapitalizzazione, con l'articolo 13 viene prefigurata la possibilità che il Promotore pubblico riceva, nel termine di 12 mesi dalla sua costituzione, la totalità o una parte dei diritti e degli obblighi di LTF (Lyon Turin Ferroviaire) SAS.

Con il Titolo III vengono precisate alcune disposizioni in merito al finanziamento degli studi, dei sondaggi e dei lavori preliminari della parte comune della sezione internazionale. In particolare ai sensi dell'articolo 15 i sovracosti derivanti dal cambiamento del tracciato in Italia rispetto al progetto originario (« Sinistra Dora ») saranno sostenuti totalmente dalla Parte italiana che beneficerà della globalità del relativo finanziamento europeo.

Il Titolo IV precisa e definisce le disposizioni relative alle modalità di realizzazione del progetto. Per la prima fase, riguardante la realizzazione della sezione

transfrontaliera, le modalità di finanziamento prevedono che, al netto del contributo dell'Unione europea e della parte finanziata dai pedaggi versati dalle imprese ferroviarie, la chiave di ripartizione scelta è del 57,9 per cento per la parte italiana e del 42,1 per cento per la parte francese nei limiti del costo stimato nel progetto definitivo, certificato da un terzo esterno (articolo 18).

Come accennato i costi della sezione transfrontaliera sono valutati in circa 8,5 miliardi di euro di cui il 60 per cento a carico di Italia e Francia (nella misura rispettivamente del 57,9 per cento e del 42,1 per cento) e il restante 40 per cento a carico dell'Unione europea.

Con il Titolo V (articoli 20-22) vengono definite le disposizioni applicabili alla messa in servizio dell'opera e al suo esercizio, ivi comprese le disposizioni di sicurezza, organizzazione dei soccorsi e gestione delle circostanze eccezionali (articolo 21).

Il Titolo VI (articoli 23-25) definisce le misure di accompagnamento del progetto. In particolare l'articolo 23 impegna le Parti a condurre politiche tese a favorire il trasferimento modale del trasporto nelle Alpi dalla strada alla ferrovia, conformemente agli obiettivi della Convenzione per la protezione delle Alpi, (firmata a Salisburgo il 7 novembre 1991 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 14 ottobre 1999, n. 403). Con l'articolo 24 le Parti, al fine di stabilire le misure di accompagnamento necessarie a garantire lo sviluppo del traffico merci sul corridoio Torino-Lione ed a trasferire al Promotore pubblico la gestione dell'infrastruttura della linea storica del Fréjus, sono impegnate a modificare opportunamente la Convenzione relativa alle stazioni di Modane e Ventimiglia e ai tratti ferroviari tra le due stazioni, firmata il 29 gennaio 1951 e ratificata con la legge n. 1907 del 1952.

Il Titolo VII, che comprende gli articoli da 26 a 28, reca le disposizioni finali. Alle Parti è riconosciuta la possibilità di emendare il testo dell'Accordo, compresa la previsione di prestazioni supplementari minori (articolo 26).

L'articolo 27 è dedicato alla composizione delle controversie tra gli Stati o tra uno Stato e il Promotore pubblico che è demandata al giudizio di un tribunale arbitrale all'uopo istituito.

L'articolo 28, infine, reca le disposizioni inerenti alla ratifica e all'entrata in vigore dell'Accordo. La norma specifica che le disposizioni dell'Accordo in esame abrogano quelle degli accordi del 15 gennaio 1995 e del 29 gennaio 2001 nella misura in cui sono ad esse contrarie.

L'Accordo comprende anche i seguenti allegati: allegato 1, recante le due cartine della sezione transfrontaliera che comprende le stazioni internazionali di Susa e Saint-Jean-de-Maurienne, nonché i raccordi alle linee già esistenti; allegato 2, recante un documento sui principi per il montaggio giuridico, economico e finanziario dell'opera; allegato 3, recante un documento sui principi relativi alle misure di trasferimento modale adottate dai due Stati.

Quanto al disegno di legge di ratifica in esame, consta di quattro articoli recanti, rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica (articolo 1) e l'ordine di esecuzione (articolo 2). L'articolo 3, che dispone in tema di adempimenti finanziari, precisa (comma 1) la neutralità finanziaria della legge di ratifica. Il comma 2 rimanda ad un successivo protocollo addizionale, da adottare ai sensi dell'articolo 1 comma 3 dell'Accordo in esame, la disciplina dell'avvio dei lavori connessi alla realizzazione della sezione transfrontaliera della parte comune della Torino-Lione precisando, altresì, che agli oneri derivanti da tale futuro Protocollo si provvederà attraverso la relativa legge di autorizzazione alla ratifica. A proposito dell'invarianza finanziaria delle norme dell'Accordo in esame la relazione illustrativa che corredata di disegno di legge di autorizzazione alla ratifica precisa che a legislazione vigente sussistono risorse già destinate al finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari, nonché lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, complessivamente ammontanti a 2.815 milioni di euro per il periodo 2013-2029. Ai sensi

dell'articolo 4, infine, la legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Corredano il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, oltre ad una breve relazione illustrativa, una relazione tecnica dove viene ribadita la neutralità finanziaria del provvedimento, un'analisi tecnico-normativa (ATN) ed un'analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

Vega COLONNESE (M5S) richiama i contenuti dell'articolo 7, che istituisce una Commissione dei contratti composta di 12 membri nominati per metà da ciascuna Parte, delineandone ambito di competenza, compiti e responsabilità. Si tratta di una disposizione, analoga ad altre già adottate in occasione della realizzazione di grandi infrastrutture, che testimonia sin da ora la gestione inefficace e poco limpida dell'opera prevista.

Paolo ALLI (Pdl) chiede chiarimenti in ordine al finanziamento dell'opera da parte dell'Italia.

Michele BORDO, *presidente e relatore*, precisa che a legislazione vigente sussistono risorse già destinate al finanziamento dell'opera, complessivamente ammontanti a 2.815 milioni di euro.

Arianna SPESSOTTO (M5S) invita i colleghi a riflettere sull'opera in questione e sulla necessità di dare ascolto alle popolazioni locali, che ormai da numerosi anni si oppongono alla realizzazione di una linea ferroviaria inutile e costosissima, come ormai certificato da tecnici ed esperti del settore. Osserva peraltro come la normativa dell'Unione europea non prescriba affatto che i collegamenti debbano essere ad alta velocità, né che si debbano garantire i 300 chilometri orari, ma piuttosto che la velocità debba essere adeguata alle caratteristiche del territorio. Evidenzia infine come le linee attualmente esistenti siano in grado di ospitare i nuovi treni, senza necessità di devastare il territorio e di destinare risorse ingentissime

al progetto, soprattutto in una fase di crisi economica come quella attuale.

Rocco BUTTIGLIONE (SCpI) ricorda che la linea Alta Velocità Torino-Lione si inserisce nel Corridoio 5 Lisbona-Kiev della Rete transeuropea dei trasporti TEN-T (*Trans-European Networks Transport*) ed è volta a rendere concreta la mobilità europea, essenziale per il completamento di un effettivo mercato unico. Si tratta di un'opera che costituisce la base per lo sviluppo dell'intera Unione europea, anche offrendo opportunità alle aree più svantaggiate; se l'Italia rimanesse fuori da questo sistema di comunicazione si determinerebbe un impoverimento non solo delle aree limitrofe ma dell'intero Paese.

Occorre poi procedere celermente: innanzitutto perché la Francia, nel frattempo, sta già lavorando a una linea alternativa di trasporto, ed è evidente che se le società di trasporto costruiranno una catena logistica su quel percorso sarà poi lento e difficile farle spostare sulle tratte realizzate successivamente. Si deve fare in fretta anche per un secondo motivo: la crescita esponenziale del traffico su ruota rischia di far sì che i paesi limitrofi, a causa dell'inquinamento crescente, tendano a chiudere gli assi di esportazione. La linea ad alta velocità Torino-Lione è un'opera necessaria per l'Italia intera, per 60 milioni di cittadini, e non può essere bloccata dall'opposizione di pochi.

Intende quindi ricordare come la conferma tra le grandi opere della TAV rappresenti un grande successo della diplomazia italiana e del Governo Monti, ottenuto in un momento particolarmente difficile per il Paese e che vede l'Unione europea sopportare il 40 per cento delle spese. Si tratta di un'occasione di lavoro, per la sua stessa realizzazione, e di sviluppo complessivo. Per tale motivo intende sottolineare il forte sostegno all'iniziativa.

Con riferimento infine all'articolo 7 richiamato dall'onorevole Colonnese, sottolinea come questo rappresenti a suo avviso una garanzia di trasparenza nella

gestione degli appalti, sulla base di un modello già più volte adottato in occasione di grandi opere.

Paola CARINELLI (M5S) evidenzia come quella della TAV sia un'opera che solo l'Italia persegue tenacemente, mentre la Francia, e anche il Portogallo, appaiono titubanti. Si sostiene che l'Europa ci chiede di realizzarla, ma non si comprende perché lo chieda solo a noi. Il volume attuale del traffico su ruota non giustifica un'opera di tale portata, né si può pensare che tale traffico si sposterà su rotaia una volta compiuta la TAV, poiché lo stato attuale delle infrastrutture nazionali non consentirà di sfruttare la nuova realizzazione.

Intende infine sottolineare come sia inaccettabile considerare come dei terroristi i residenti delle valli interessate; si tratta unicamente di persone che risiedono in una valle bellissima che sarà devastata da un'opera inutile e costosa. Invita tutti i colleghi a valutare se sarebbero disposti ad accettare senza obiezioni la realizzazione di una discarica nel proprio giardino.

Gianni FARINA (PD) esprime rammarico per il dibattito in corso sottolineando come, fortunatamente, si stia realizzando, seppure con ritardo, il sogno di Jacques Delors che pensava ad una unificazione dell'Europa attraverso le comunicazioni, l'interscambio, la circolazione delle merci e delle persone. La realizzazione della TAV non è solo interesse di Italia e Francia, ma dell'Europa intera.

Con riferimento ai profili di tutela dell'ambiente, più volte richiamati, intende ricordare ai colleghi il caso della Svizzera, dove negli ultimi quindici anni sono stati realizzati 160 chilometri di gallerie. Nel 2017 si andrà da Zurigo a Milano in sole due ore e trenta e gli elvetici – che come tutti sanno hanno una visione salvifica dell'ambiente – sono scandalizzati dai ritardi del nostro Paese nella realizzazione della tratta italiana.

Con riferimento alle obiezioni sollevate in ordine al fatto che non sarà possibile

convertire il trasporto su ruota in trasporto su rotaia osserva come solo attraverso la realizzazione di opere come la TAV si potranno fissare regole incisive per i mercati; i privati continueranno altrimenti a gestire il trasporto delle merci senza regole, seguendo quale unico criterio la personale convenienza.

Osserva inoltre come non siano gli abitanti della Val di Susa i responsabili degli attentati terroristici; questi hanno avuto effettive ragioni per protestare poiché sono mancati adeguati coinvolgimento e informazione.

Sottolinea in conclusione come la TAV sia un'occasione fondamentale affinché l'Italia divenga un grande paese europeo.

Stefano ALLASIA (LNA) ritiene fondamentale un'accelerazione nell'iter del provvedimento e sottolinea come in Francia i lavori siano già iniziati e molti espropri già avvenuti. Occorre riconoscere la bontà dell'opera, che cercherà di dare sollievo alle popolazioni locali sia dai ripetuti atti di violenza che dal pesantissimo traffico dei camion. Il Gruppo della Lega riconosce inoltre la necessità di vivacizzare una valle ormai priva di vita, piena di infrastrutture industriali in abbandono. È ovvio che bisogna pensare alle opportune compensazioni, nella consapevolezza che la TAV offrirà un'importante occasione di sviluppo ad un territorio che, peraltro, ha dato il proprio voto maggioritario ai partiti che sostengono la realizzazione della infrastruttura e non in favore al movimento « NO TAV ».

Paolo ALLI (PdL) sottolinea innanzitutto l'opportunità che la XIV Commissione si attenga ai profili di propria competenza nell'esame del provvedimento. Si associa quindi alle considerazioni svolte dai colleghi Buttiglione, Farina e Allasia. Osserva quindi come si assista a ragionamenti che si muovono su diversi livelli spesso in modo contraddittorio: da un lato ci si dichiara paladini dell'ambiente, dall'altro non si ritiene necessario disincentivare il trasporto su gomma. È indubbio che la realizzazione della TAV provocherà

ferite al territorio della Val di Susa, che potranno tuttavia essere compensate, anche dai vantaggi indubbi determinati dalla sua realizzazione.

Ritiene che il dibattito odierno si possa riassumere nella battuta della collega Carinelli, quando invitava i colleghi a immaginare la costruzione di una discarica nel proprio giardino. Non è in questi termini che si possono affrontare temi come questo. Richiama in proposito l'esempio dell'Autostrada Pedemontana Lombarda, una grande infrastruttura viaria volta a collegare 5 province, la cui ritardata realizzazione – con motivazioni anche di stampo ambientalistico – ha poi provocato danni di inquinamento probabilmente irreparabili. Solo a cinquant'anni di distanza dai primi progetti si è riusciti ad avviare l'opera, attraverso il dialogo, superando le prevenzioni ambientaliste e localiste.

Paola CARINELLI (M5S) invita i deputati intervenuti a non affermare falsità.

Michele BORDO, *presidente e relatore*, sollecita i colleghi al rispetto reciproco e a non interrompere gli interventi, al fine di consentire a tutti di esprimere le proprie opinioni, poiché nessuno è detentore della verità assoluta.

Paolo ALLI (PdL) rileva come l'interesse dell'Unione europea alla TAV sia dimostrato dai fondi investiti e intende sottolineare come il dibattito in Commissione e nel Paese sulla TAV rappresenti una battaglia che va oltre il merito delle questioni: la Val di Susa è infatti il simbolo di un certo tipo di lotta politica e la mancata realizzazione della TAV sarebbe la vittoria di una parte politica, mentre il compimento dell'opera sarebbe invece, a suo avviso, la vittoria della ragionevolezza. I colleghi del M5S invitano ad ascoltare le ragioni delle popolazioni della Val di Susa. L'invito che rivolge a loro è invece quello di ragionare in termini meno ideologici su un tema che ormai è solo una questione di bandiera.

Annalisa PANNARALE (SEL) in qualità di esponente di SEL sottolinea la sua

contrarietà alla TAV, ma non per motivi ideologici. Rileva come anche nella seduta odierna della XIV Commissione si sia riprodotto un conflitto che individua in chi si oppone al progetto dell'alta velocità il portatore di un ideologismo lesivo della crescita e del progresso. Le popolazioni della Val di Susa si oppongono alla realizzazione dell'opera non per motivi astratti ma sulla base di dati concreti. Bisogna inoltre ricordare che la Francia ha ultimamente evidenziato perplessità sulla realizzazione della TAV, visti anche i costi elevatissimi dell'opera non immediatamente riconducibili alla sua effettiva utilità.

Occorre peraltro ricordare che il trasporto delle merci è diminuito del 30 per cento negli ultimi anni e che nella galleria che si intende costruire l'alta velocità sarà limitata, e sarà pari a quella della linea ferroviaria già esistente. A fronte dello stato penoso delle infrastrutture ferroviarie italiane, con particolare riferimento al Meridione, non si comprende la necessità di un'opera come la TAV, che ha costi e impatto ambientale pesantissimi. Intende infine respingere le accuse di terrorismo rivolte ad una popolazione che sta solo resistendo in maniera pacifica e civile.

Preannuncia quindi fin d'ora il voto contrario del suo Gruppo sul provvedimento in esame, anche esprimendo una valutazione che va al di là dei profili di competenza della XIV Commissione.

Adriana GALGANO (SCpI) ringrazia i colleghi intervenuti ma sottolinea come la XIV Commissione sia chiamata unica-

mente a valutare la compatibilità del provvedimento con il diritto dell'Unione europea e come occorra evitare di trasformare il dibattito in Commissione in uno scontro televisivo, con valutazioni superficiali che non tengono conto della buona fede di tutti i colleghi.

Vega COLONNESE (M5S) intende precisare, con riferimento all'intervento del collega Allasia, che il Movimento Cinque Stelle non si è presentato in alleanze in nessun comune italiano, ma si limita a sostenere una posizione che fa parte del proprio programma.

Rocco BUTTIGLIONE (SCpI) ritiene, dal punto di vista metodologico, che chi siede in un'aula di Commissione debba abituarsi ad ascoltare le opinioni che non condivide, anche al fine di consentire un ordinato svolgimento dei lavori.

Intende quindi precisare che gli abitanti della Val di Susa non sono terroristi, ma che fra i dimostranti della Valle ci sono anche terroristi.

Michele BORDO, *presidente e relatore*, invita nuovamente i colleghi al rispetto delle opinioni altrui e a concentrarsi sulla compatibilità delle disposizioni in esame con la normativa dell'Unione europea, riguardo alla quale non appaiono emergere profili di criticità.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, in ogni caso, il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	77
Comunicazioni sul calendario dei lavori	77
Audizione del Direttore di RAI Fiction, Eleonora Andreatta (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	77

Martedì 10 settembre 2013. – Presidenza del presidente Roberto FICO. – Interviene il Direttore di RAI Fiction, Eleonora Andreatta.

La seduta comincia alle 11.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv*.

Comunica altresì che dell'audizione odierna sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Comunicazioni sul calendario dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che mercoledì 11 settembre, a partire dalle ore 14, avrà luogo il seguito dell'audizione del viceministro dello sviluppo economico, cons. Antonio Catricalà.

Comunica altresì che la prossima settimana si terrà l'audizione del direttore generale della RAI, dottor Luigi Gubitosi, che riferirà alla Commissione sul nuovo contratto di servizio, sul nuovo piano industriale e sull'aggiornamento del bilancio di previsione alla luce della semestrale illustrata al consiglio di amministrazione la scorsa settimana.

Audizione del Direttore di RAI Fiction, Eleonora Andreatta.

(Svolgimento e conclusione).

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Eleonora ANDREATTA, *Direttore di RAI Fiction*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, ponendo quesiti e richiedendo chiarimenti, i senatori Alberto AIROLA (M5S), Salvatore MARGIOTTA (PD) e Raffaele RANUCCI (PD), i deputati Giorgio LAINATI (PdL), Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), Mirella LIUZZI (M5S) e Gero GRASSI

(PD), il senatore Francesco SCALIA (PD) e Roberto FICO, *presidente*.

Eleonora ANDREATTA, *Direttore di RAI Fiction*, risponde ai quesiti formulati.

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori del deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), Roberto FICO, *presidente*,

ringrazia la dottoressa Andreatta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. Esame C. 1540 Governo. (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione</i>)	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in relazione all'esame del disegno di legge C. 1540 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 93 del 2013, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province (<i>Deliberazione</i>)	12
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in relazione all'esame del disegno di legge C. 1540 Governo, di conversione in legge del decreto legge n. 93 del 2013, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.	
---	--

Audizione di Giuseppe Pavich, giudice presso il tribunale di La Spezia; Alessandra Kustermann, responsabile del soccorso violenza sessuale e domestica della fondazione IRCCS Ca' Granda ospedale maggiore policlinico di Milano; Roberta Mori, coordinatrice nazionale degli Organismi regionali di pari opportunità; rappresentanti dell'Associazione nazionale volontarie del telefono rosa – <i>onlus</i> ; rappresentanti dell'Associazione DI.RE-Donne in rete contro la violenza alle donne; Antonella Anselmo, rappresentante del Comitato Se Non Ora Quando-Libere; rappresentanti del Comitato Se Non Ora Quando-Factory; rappresentanti delle Associazioni promotrici della Convenzione anti violenza No More; rappresentanti dell'Associazione centro di ascolto uomini maltrattanti – <i>onlus</i> ; rappresentanti dell'Unione delle camere penali italiane; rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati; Oliviero Mazza, ordinario di procedura penale presso l'Università Bicocca di Milano; Gabrio Forti, ordinario di diritto penale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	13
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	14
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (III e XI)

COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94 ^{ma} sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno. C. 1328 Governo, approvato dal Senato	15
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (V e XII)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla sfida della tutela della salute tra nuove esigenze del sistema sanitario e obiettivi di finanza pubblica.

Audizione di rappresentanti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S.)
(*Svolgimento e conclusione*) 16

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA),
dell'Associazione nazionale sanità integrativa (ANSI), del Fondo assistenza sanitaria
integrativa (FASI) e della Cassa sanitaria quadri (Qu.A.S.) 17

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

RISOLUZIONI:

7-00023 Benamati: Completamento della messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi e del
processo di smantellamento degli impianti nucleari (*Discussione e rinvio*) 18

7-00034 Mariastella Bianchi: Sospensione delle autorizzazioni per nuove attività di prospe-
zione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia
(*Discussione e rinvio*) 19

7-00084 Terzoni: Iniziative del Governo nazionale per la verifica dei procedimenti autoriz-
zatori regionali relativi alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti
rinnovabili (*Discussione e rinvio*) 21

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XIII)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 22

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 23

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York
dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013. Emendamenti C. 1239
Mogherini ed abb.-A (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 23

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)
n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso
della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento
interno. Emendamenti C. 1328 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea)
(*Esame e conclusione – Parere*) 24

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria
Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012. C. 1309 Governo (Parere alla
III Commissione) (*Esame e rinvio*) 24

III Affari esteri e comunitari

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

In ordine al disegno di legge C. 1541 recante «Ratifica ed esecuzione del Trattato sul
commercio delle armi, fatto a New York il 2 aprile 2013» 29

COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York
dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013. T.U. C. 1239-C. 1271-A .. 29

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. C. 1540 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Esame e rinvio</i>)	30
DL 102/2013: Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. C. 1544 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	32
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	33

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013. C. 1239 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	34
Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94 ^{ma} sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno. C. 1328-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	35

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

5-00298 D'Uva: Sulla nomina di un componente della Commissione per l'abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale 11/A2, storia moderna	36
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	38
5-00353 Piccoli Nardelli: Sugli interventi a favore dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche e del Servizio bibliotecario nazionale	37
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	40
5-00360 Fabbri: Sulle azioni per assicurare l'offerta della scuola dell'infanzia e della scuola primaria in modo adeguato alle necessità delle famiglie	37
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	42
5-00540 Palmieri: Sul decreto ministeriale di aggiornamento dei requisiti tecnici per lo sviluppo di siti e applicazioni <i>web</i> delle pubbliche amministrazioni	37
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	43

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012. C. 1309 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	44
--	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale autotrasporto viaggiatori (ANAV) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	52
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	52

X Attività produttive, commercio e turismo

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. C. 750 Dell'Orco, C. 947 Iniziativa popolare, C. 1042 Benamati e C. 1279 Abrignani.

Audizioni informali di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e di rappresentanti di Coop Italia e Despar 53

XI Lavoro pubblico e privato

RISOLUZIONI:

7-00018 Gribaudo: Equo compenso dei lavoratori (*Seguito della discussione e rinvio*) 54

7-00063 Rostellato: Sulle misure volte alla riduzione del costo del lavoro e del ricorso a forme di impiego flessibili (*Seguito della discussione e rinvio*) 56

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di rappresentanza e rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro. C. 5 Iniziativa popolare, C. 519 Damiano, C. 709 Airaudo, C. 1376 Polverini (*Seguito dell'esame e rinvio*) 57

XII Affari sociali

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione 58

SEDE REFERENTE:

Interventi per il sostegno e l'assistenza delle donne vittime di violenza. C. 951 Murer (*Esame e rinvio*) 59

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Alleanza delle cooperative), Coldiretti, Copagri, UeCoop e UNCI su questioni di interesse del comparto della mozzarella di bufala campana DOP 65

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 65

XIV Politiche dell'Unione europea

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 66

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. Nuovo testo C. 362 Madia (Parere alla VII Commissione) (*Esame e rinvio*) 66

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012. C. 1309 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 69

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori 77

Comunicazioni sul calendario dei lavori 77

Audizione del Direttore di RAI Fiction, Eleonora Andreatta (*Svolgimento e conclusione*) .. 77

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 5,00



17SMC0000780